

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1450-A}

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

COMPOSTA DEI DEPUTATI

LA MALFA, presidente; CURTI AURELIO e FAILLA vicepresidenti; SILVESTRI e MASCHIELLA, segretari; ALESI, ALPINO, ANGELINO PAOLO, ARMATO, AZZARO, BALDI, BARCA, BARONI, BASLINI, BASTIANELLI, BEMPORAD, BIANCHI GERARDO, BOLDRINI, BONAITI, BORRA, BREGANZE, BRESSANI, BUZZETTI, BUZZI, CAPPUGI, CASTELLUCCI, CATTANEO PETRINI GIANNINA, CONCI ELISABETTA, D'ALEMA, D'AREZZO, DELFINO, DE PASCALIS, DOSI, FABBRI FRANCESCO, FORNALE, GALLI, GESSI NIVES, GIGLIA, GUERRINI GIORGIO, GUIDI, IMPERIALE, ISGRÒ, LAFORGIA, LAURO ACHILLE, LEONARDI, LEZZI, LONGONI, MARIANI, MARRAS, MATARRESE, MAZZONI, MITTERDORFER, NICOSIA, ORLANDI, PAGLIARANI, PASSONI, PICCIOTTO, PRINCIPE, RADI, RAFFAELLI, RAUCCI, RIGHETTI, SANDRI, SANNA, SCARPA, SCRICCIOLO, SGARLATA, SPECIALE, TODROS, TOROS, TRIPODI, TROMBETTA, VOLPE, ZAGARI e ZUGNO

(RELATORI: **GALLI, RIGHETTI e DE PASCALIS**, per la maggioranza)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 10 giugno 1964 (Stampato n. 502)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(**COLOMBO EMILIO**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(**GIOLITTI**)

*trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 10 giugno 1964*

Bilancio di previsione dello Stato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964

Presentata alla Presidenza il 12 giugno 1964

INDICE

CONSIDERAZIONI GENERALI (Relatore GALLI)	Pag. 3
RELAZIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA (Relatore RIGHETTI)	» 14
RELAZIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA (Relatore DE PASCALIS)	» 23

NOTE

Le variazioni introdotte dal Senato alle tabelle nn. 2 e 8 (stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici) sono contenute negli stampati nn. 1450/2-bis e 1450/8-bis.

Il testo e gli indici degli ordini del giorno esaminati dalla Commissione sono contenuti nell'Allegato 1 (Resoconto dell'esame preliminare dei vari stati di previsione) e nell'Allegato 2 (Resoconto dell'esame del disegno di legge), con indicazione anche di quelli accolti o approvati.

1. — CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1 Il bilancio che viene presentato alla vostra discussione e di cui il relatore raccomanda l'approvazione, si pone come elemento di transizione da un vecchio ad un nuovo ordinamento sotto il duplice profilo temporale e strutturale e, quindi, come elemento importante nel processo di trasformazione degli strumenti conoscitivi ed operativi dello Stato rispetto all'economia nazionale.

Il bilancio, rimasto per tanti anni lo strumento di disciplina giuridica delle entrate e delle spese dell'amministrazione statale, sta assumendo un'altra caratteristica in quanto diventa strumento di politica economica con riflessi rilevanti sull'economia del paese.

1.2. *Sulle questioni formali e di metodo.*

Il relatore ritiene opportuno richiamarsi alle proposte contenute nella relazione al bilancio del Ministero del bilancio per l'esercizio 1963-64, e che furono discusse in una favorevole atmosfera per seguirne lo sviluppo.

Alcune di quelle proposte sono state accolte e sono operanti come:

1.2.1. *Coincidenza dell'esercizio finanziario con l'anno solare e con la contabilità nazionale.*

La dimensione ottima per un'analisi valida del bilancio dello Stato, in relazione all'economia della nazione e per la sua influenza sull'economia medesima, si potrà avere solo con il prossimo anno allorché vi sarà coincidenza tra i termini dell'esercizio finanziario e il periodo di rilevazione dei dati della contabilità nazionale.

1.2.2. *Adozione di un unico disegno di legge per tutti i bilanci.*

L'iniziale esperienza che si compie in occasione del presente bilancio consente di rilevare i vantaggi ed i limiti dell'adozione del nuovo metodo.

L'unicità del disegno di legge consente un esame ed un dibattito unitario che elimina gli inconvenienti derivanti dalla rigida divisione di competenze.

Il relatore ritiene che questo metodo globale debba continuare, per la sua sostanziale positività, e con l'intendimento di eliminare le imperfezioni emerse.

È stata lamentata, infatti, da varie parti una carenza di approfondimento delle specifiche materie, dei singoli problemi.

Si ritiene che il problema potrà essere risolto riservando alle Commissioni di merito un'analisi preliminare delle parti di competenza e facendo confluire, ad opera di relatori di commissione, le risultanze in sede di Commissione speciale o meglio di Giunta del bilancio.

1.2.3. Il bilancio dello Stato deve trovare maggiore flessibilità, maggiore possibilità di adattamento al reale andamento della economia nazionale, quindi maggior « manovrabilità ».

Si rende sempre più necessaria, sul piano metodologico, la distinzione tra spese correnti od impegni fissi, non modificabili di anno in anno e le spese che sono, che debbono essere, per loro natura variabili in quanto strumenti di politica economica.

Non è possibile continuare a concepire il bilancio dello Stato come una specie di elefantiaco accumularsi di capitoli su capitoli senza una possibilità di giudizio e di determinazione che non siano o generalissimi dell'ordine cioè di migliaia di miliardi o di particolare minuzia, riferiti al singolo capitolo che copre il determinato interesse.

Voglia il Parlamento, nell'esercizio della sua sovranità, determinare le grandi assegnazioni di fondi secondo le fondamentali direttrici della spesa pubblica; lasciare all'esecutivo, secondo l'uso corretto ed autenticamente democratico del mandato fiduciario, l'amministrazione delle assegnazioni, e riprendersi, in sede di consuntivo il diritto del giudizio.

Cosa, quest'ultima, alquanto negletta.

1.2.4. *Il problema dei controlli.*

La Corte dei conti, la cui opera si va facendo sempre più incisiva e puntuale, assolve all'aspetto giuridico-economico del

grave problema; la Magistratura a quello patologico.

Ma l'aspetto fisiologico, strutturale, deve preoccupare ancora e fortemente il Parlamento.

Il relatore ritiene di ripresentare alcune proposte, già formulate, nella convinzione che esse significhino un'ulteriore perfezione nel sistema dei controlli politici.

1. 2. 4. 1. La tradizionale « presa in considerazione » da parte dell'Assemblea di proposte di legge che comportino spese, deve avvenire quando già esista il parere della Commissione Bilancio.

Altrimenti essa rimane una pura formalità tradizionalistica senza alcun significato reale.

1. 2. 4. 2. Il relatore è ancora convinto, sulla scorta delle considerazioni esposte nella relazione sul bilancio 1963-64, della necessità che i parlamentari di maggioranza abbiano ad astenersi dal presentare proposte di legge che comportino spese.

Ci si rende conto che trattasi di questione grossa sul piano del costume, ma non è possibile, per contro dimenticare:

- che una corretta concezione del bilancio dello Stato comporta che ogni capitolo di spesa debba essere iscritto nel bilancio stesso a seguito di legge approvata e, quindi, di onere pre-calcolato e che non vi sono, non vi possono, non vi debbono essere residui da utilizzare in modo diverso da quello fissato nei capitoli di bilancio;

- che la stessa norma costituzionale, consacrata nell'articolo 81, impedisce deformazioni del bilancio nel corso della sua gestione;

- che una maggioranza, politicamente organica ed efficiente, ha e deve avere i mezzi per orientare e determinare le modalità di spesa da parte del Governo. È ben vero che, allo stato delle cose, la possibilità di influenzare preventivamente le dimensioni e le direzioni della spesa pubblica è estremamente scarsa da parte della maggioranza parlamentare, essendo il problema quasi totalmente affidato ai gabinetti ministeriali.

Ma anche per questa ragione il relatore ebbe già a proporre che la Giunta del bilancio potesse esprimere a *priori* il proprio avviso sulle modalità di spesa ed ebbe, ancora, a proporre, per rendere possibile ed efficace un simile intervento, che il documento, oggi macchinoso ed insuscettibile di lettura agevole fosse organizzato con diversi criteri funzionali.

2. SUI PROBLEMI POLITICI DELL'ECONOMIA

Vi è, innanzitutto, una importante questione di metodo ed è quella di definire quali siano gli elementi di misura da assumersi per una valutazione economica che parta da dati obiettivi e che non sia affidata, come spesso avviene, a dei pregiudizi, a degli stati d'animo a dei fattori psicologici per loro natura estremamente soggettivi e quindi, incomunicabili e perciò stesso insuscettibili di obiettività.

Molti passi in avanti sono stati compiuti, anche rispetto ad epoche recenti, sulla strada delle rilevazioni dei dati economici e sociali e coloro i quali volgono il loro interesse a questo genere di problemi possono avere a propria disposizione dati e cifre in grandissima copia, tanto grande da consentire una scelta con criteri parziali e soggettivi, finalizzati allo scopo di suffragare giudizi aprioristici.

Ciò che occorre (e che ancora manca) è un generale e confluyente riferimento ai dati più importanti dall'andamento dei quali dedurre un giudizio successivo e, quindi, corretto ed obiettivo.

Il relatore ritiene che i termometri economici e sociali, da tenere costantemente in osservazione, debbano essere:

- l'andamento del reddito nazionale;
- il livello dell'occupazione;
- la bilancia dei pagamenti;
- il rapporto salari-prezzi.

2. 1. Il reddito nazionale.

È aumentato nel 1963 al tasso del 4,8 per cento in termini reali (13,4 in termini monetari).

L'ammontare delle risorse disponibili si è dilatato in misura superiore alla espansione del reddito nazionale, mediante il ricorso a maggiori importazioni provocate dalla accresciuta domanda interna.

Nella ripartizione del reddito fra i fattori della produzione, è aumentata (passando dal 58 per cento al 62 per cento) la quota spettante al lavoro dipendente. I consumi privati sono cresciuti, nel corso del 1963, in misura assai superiore al 1962 (in termini reali del 9,2 per cento).

L'offerta interna non ha accompagnato l'andamento ascendente della domanda.

Di conseguenza:

L'indice generale dei prezzi all'ingrosso è salito del 5,2 per cento; i prezzi al consumo

del 7,5 per cento. La tendenza attuale è per la stabilizzazione.

2.1.2. Per una valutazione più completa è, tuttora, opportuno comparare la realtà economica italiana con quella dei paesi maggiormente omogenei.

Si posseggono, ora, i risultati definitivi sullo sviluppo del reddito nazionale nei paesi del Mercato Comune, nella Gran Bretagna e negli Stati Uniti d'America. Il prodotto nazionale lordo è aumentato nel 1963,

rispetto al 1962, altrettanto in Italia quanto in Francia (4,8 per cento); in Germania (3,0 per cento), in Gran Bretagna (3,1 per cento) e Stati Uniti (3,5 per cento) l'aumento è stato sensibilmente minore di quello dell'Italia e della Francia.

L'aumento della produzione industriale in Italia supera notevolmente quello verificatosi nei suddetti paesi. Ma dove l'Italia accusa un incremento fortemente superiore agli altri paesi è nei consumi privati, come si vede dal seguente prospetto:

Aumenti percentuali del 1963 rispetto al 1962.

	Prodotto nazionale lordo	Produzione industriale	Consumi privati
Italia	+ 4,8 %	+ 8,5 %	+ 9,2 %
Francia	+ 4,8 %	+ 5,0 %	+ 6,0 %
Germania	+ 3,0 %	+ 3,0 %	+ 2,7 %
Totale C. E. E.	+ 4,0 %	+ 5,0 %	+ 5,0 %
Gran Bretagna	+ 3,1 %	+ 4,0 %	+ 3,5 %
U. S. A.	+ 3,4 %	+ 5,0 %	

L'aumento dei consumi privati nel 1963, rispetto al 1958 posto uguale a cento, è stato in Italia più forte che negli altri paesi: per noi è stato del 41 per cento, per la Francia del 29 per cento, per la Germania del 40 per cento, per la Gran Bretagna dell'11,5 per cento e per gli Stati Uniti del 25 per cento.

Se da un punto di vista di fredda tecnica economica, il sopraccitato fattore ha creato dei problemi non semplici e non lievi, in prospettiva sociale ed umana non è possibile non esprimere la soddisfazione per aver raggiunto, sia pure in termini proporzionali ed in dimensioni globali, un così elevato tenore di vita.

2.1.3. Ma, oggi, non basta più una rilevazione statistica in termini ed a scadenze annuali.

La realtà economica moderna muta così velocemente che le conoscenze dello scorso anno non sono più idonee ad essere utilizzate ai fini di politica economica.

La Commissione permanente del Bilancio si è preoccupata della necessità di dare maggior celerità e prontezza alle rilevazioni congiunturali utilizzando, sotto la responsabilità dei pubblici poteri, le iniziative e le strutture di rilevazione a carattere privatistico esistente.

Esaminando i dati congiunturali dei primi mesi del 1964 si può rilevare che, nel primo bimestre 1964, l'indice della produzione indu-

striale è aumentato complessivamente del 9,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'indice delle industrie estrattive è aumentato nel suddetto periodo del 13,6 per cento; quello delle industrie manifatturiere, che è di gran lunga quello più importante, si è incrementato del 9,3 per cento; infine, quello delle industrie elettriche e del gas è aumentato del 7,7 per cento.

La soddisfazione che deriva dalla constatazione che l'indice della produzione industriale si mantiene ancora elevato è ridotta dal fatto che la massa delle ordinazioni è fortemente diminuita.

Secondo la consueta indagine trimestrale condotta dall'Istituto della congiuntura (I.S.-C. O.), resa nota in questi giorni, si accentua il malumore da parte degli operatori industriali.

Per quanto riguarda le previsioni a tre-quattro mesi della produzione industriale, le aziende che prevedono livello «alto» scendono dal 18 per cento al 12 per cento; quelle che prevedono livello «normale» si mantengono sul 60 per cento (62 per cento a fine febbraio); e quelle che prevedono livello «basso» aumenteranno dal 20 per cento al 28 per cento. Ne deriva un saldo — 16 (contro — 2 a fine febbraio).

Rispetto agli ordinativi le aziende che prevedono livello «alto» si mantengono sul 14 per cento delle aziende interpellate (13 per cento a fine febbraio); ma le aziende che pre-

vedono livello « normale » scendono dal 58 per cento al 47 per cento, e quelle che prevedono livello « basso » salgono dal 29 per cento al 39 per cento. Ne deriva un saldo — 25, contro — 16 a fine febbraio.

Nel primo bimestre di quest'anno si è verificata una sensibile contrazione dei depositi nelle banche, pari a 121,4 miliardi, dovuta alla forte diminuzione dei depositi in conto corrente, ridotti nei primi due mesi del 1964 di ben 392 miliardi, dei quali 121 solo nel mese di febbraio. Questa diminuzione è stata compensata, in parte, dell'aumento dei depositi a risparmio. Per interpretare questi dati giova ricordare, com'è noto, che i conti correnti costituiscono un indice di primaria importanza dell'attività economica e commerciale, vale a dire delle aziende e quali, in questo periodo hanno un gran bisogno di credito che le banche non possono adeguatamente soddisfare, mentre i depositi a risparmio provengono dalle famiglie.

Risparmio assicurativo. — Nel tempo stesso che il risparmio bancario aumenta con estrema lentezza, pregiudicando la fonte principale del finanziamento delle imprese produttive, si ha notizia di un sensibile aumento, nei primi tre mesi del 1964, rispetto allo stesso trimestre del 1963, del risparmio assicurativo, sotto forma di assicurazioni-vita. L'aumento dei premi incassati è stato del 25 per cento e quello dei capitali assicurati del 28 per cento.

Aumento della circolazione monetaria. — Al 31 marzo 1964 i dati della situazione della Banca d'Italia denunciano un aumento della circolazione monetaria di 131 miliardi di lire rispetto al precedente mese di febbraio. Tale aumento è notevolmente superiore a quello verificatosi nello stesso periodo degli anni precedenti: fra il febbraio ed il marzo del 1963 l'aumento era stato di 7,6 miliardi, nel 1962 era stato di 31,5 miliardi, nel 1961 era stato di 59,3 miliardi e nel 1960 di soli 3,1 miliardi. In questo crescendo di cifre si palesa la tendenza all'inflazione, sebbene si debba tener conto che nel marzo di questo anno è caduta la ricorrenza pasquale, che ha influito sulle necessità di circolazione monetaria. Tuttavia l'incremento, così notevole, della circolazione nello scorso marzo desta vive preoccupazioni.

2. 2. Livello di occupazione.

Anche se alcune notizie hanno introdotto sensibili preoccupazioni a riguardo di questo fondamentale fattore socio-economico, per ora

il livello dell'occupazione si mantiene abbastanza soddisfacente. Ciò viene confermato dall'ultima indagine sulle forze di lavoro effettuata dall'Istituto centrale di statistica e dalla rilevazione degli iscritti agli uffici di collocamento. La prima indagine si riferisce alla settimana che comprende il 20 gennaio 1964; la seconda press'a poco alla stessa data (fine febbraio 1964).

L'indagine sulle forze di lavoro riferita al gennaio di quest'anno denuncia, rispetto alla stessa data del 1963, un sensibile aumento dell'occupazione nelle attività industriali e ancora di più in quelle terziarie, e, per contro, un'ulteriore contrazione nell'occupazione in agricoltura. Ecco le cifre assolute degli spostamenti verificatisi a un anno di distanza.

Variazioni persone occupate fra gennaio 1963 e gennaio 1964.

Agricoltura	—	220.000
Industria	+	190.000
Attività terziarie	+	297.000
		<hr/>
Totale	+	267.000
		<hr/> <hr/>

La disoccupazione è, frattanto, diminuita di 80.000 unità.

2. 2. 1. Le previsioni nell'occupazione, a prescindere dagli effetti dell'attuale congiuntura che, peraltro, non si crede possano essere gravi, si mantengono nettamente favorevoli giacché, ormai, è stata assorbita quasi completamente la massa di persone atte al lavoro, e le richieste di nuovi posti di lavoro nelle attività extra-agricole, come si apprende da un'interessante indagine i cui risultati sono stati pubblicati in questi giorni dall'Istituto centrale di statistica, per i prossimi anni si mantengono su un livello di circa 300.000 unità all'anno, vale a dire in misura superiore alle nuove leve di lavoro che si presentano sul mercato, in base all'attuale moderato tasso di aumento della popolazione (che tende sempre più all'invecchiamento). Anziché temere per i prossimi anni la riapparizione di una gran massa di disoccupati, si va incontro ad una carenza di manodopera anche in Italia, così come è già avvenuto da qualche anno negli altri paesi industrializzati. La carenza si aggraverà sempre più per i laureati nelle varie specialità d'ingegneria, fisica, chimica, matematica, scienze economiche, scienze sta-

tistiche e lingue estere, nonché nei diplomati degli istituti tecnici e degli operai qualificati.

Le difficoltà congiunturali non debbono, quindi, in alcun modo far deflettere dallo sforzo costante di preparare le forze di lavoro, qualificandole a livelli sempre più alti in una visione di sviluppo a lungo termine della società italiana.

Il relatore non può e non vuole passare sotto compiacente silenzio la tesi di una riduzione della manodopera occupata come strumento di manovra anticongiunturale, tesi avanzata esplicitamente anche da persone che rivestono responsabilità rilevanti.

Essa rappresenta il caso più macroscopico di una visione economicistica di tipo materialistico.

Molti sono gli strumenti operativi per una manovra anticongiunturale, molti sono i fattori che si possono considerare come variabili ma, tra essi, non vi può essere, almeno volontariamente, il livello di occupazione, il quale non può che essere la costante assoluta nel quadro delle scelte variabili.

Bilancia dei pagamenti, stabilità interna ed internazionale della moneta, equilibrio del bilancio dello Stato, per importanti che siano (e lo sono) vengono dopo, nella gerarchia dei

valori, alla garanzia di un alto livello di occupazione, cioè della possibilità di lavoro e quindi di vita umana.

2. 3. Bilancia dei pagamenti.

L'andamento del primo trimestre 1964 segna lire 433 miliardi per le importazioni e lire 275 miliardi per le esportazioni.

Tali cifre presentano, nei confronti della media mensile registrata per l'intero 1963, un aumento del 10,3 per cento per le importazioni e del 4,6 per cento per le esportazioni.

Di conseguenza il *deficit* medio mensile del primo trimestre 1964 (158 miliardi) è superiore del 21,5 per cento a quello medio mensile dell'intero anno 1963, mentre rispetto alla media mensile del solo secondo semestre l'aumento risulta del 16,2 per cento.

In altri termini se il *deficit* medio mensile del primo trimestre si dovesse mantenere per tutto il 1964, (il che presuppone una dinamica nel corso dell'anno diversa da quella del 1963 il cui secondo semestre ha presentato tassi di incremento delle importazioni presumibilmente irripetibili) il *deficit* annuale risulterebbe di 1896 miliardi.

	I	E	Deficit
	(miliardi di lire)		
Gennaio	446	261	185
Febbraio	435	281	154
Marzo	417	283	134
Media mensile	433	275	158

Previsioni per il 1964 e raffronto con il 1963.

	1964	1963	Differenza	
			ass.	%
Importazioni	5.196	4.712	+ 484	+ 10,3
Esportazioni	3.299	3.154	+ 145	+ 4,6
<i>Deficit</i>	1.896	1.558	+ 339	— 21,7

Il saldo passivo relativo alle merci crescerebbe di 330 miliardi.

Pur assumendo un più favorevole andamento delle altre partite, un tale aumento passivo del saldo merci non può essere accettato; pertanto sono necessari interventi energici.

Gli ultimi dati ci dicono che nel mese di aprile il tasso di incremento delle esportazioni ha superato quello delle importazioni,

il che fa attendibilmente sperare che il punto di maggior flessione sia superato.

2. 3. 1. Non è possibile affrontare il problema della bilancia dei pagamenti senza richiamare, sia pure con molta sommarietà, le cause di fondo che hanno ingenerato il deterioramento del suo equilibrio.

Una delle cause determinanti, per ciò che concerne l'importazione, è l'ingresso massiccio di derrate alimentari, cioè di prodotti agricoli.

Ciò in relazione a due elementi prevalenti:

a) l'aumento considerevole dei consumi elementari e,

b) la insufficiente « offerta » da parte dell'agricoltura nazionale.

Si osserva che il primo elemento è da considerarsi, secondo una valutazione che non sia meramente economicistica, come una realtà positiva ed irreversibile.

Le derrate alimentari non sono certamente un bene voluttuario o di lusso e non sono tesaurizzabili.

L'aumento del loro livello di consumo, anche se crea problemi, significa il successo di una politica tesa ad elevare il tenore di vita di un popolo che, in considerevole parte, ha conosciuto per secoli la sottoalimentazione e la fame.

Non si dimentichi, infatti, che il grande aumento dei consumi elementari è la conseguenza (attesa e positiva) dell'eliminazione quasi totale della disoccupazione e della sensibile diminuzione della sottoproduzione nelle regioni agricole e depresse.

Milioni di persone che non consumavano nulla o quasi hanno potuto disporre di redditi monetari da lavoro che hanno destinato ai consumi secondo le più elementari leggi del comportamento umano.

Sarebbe, oggi, terribilmente ingiusto (ed estremamente pericoloso) anche il solo tentare di risospingere queste masse verso la riduzione dei consumi.

La via d'uscita deve battere altre direzioni.

2. 3. 2. Per ciò che concerne l'*offerta* delle derrate alimentari si può oggi dire che quel bene di produzione così prezioso e irriproducibile che è la terra sia attualmente sfruttato produttivamente al massimo livello?

O non è l'agricoltura italiana in condizioni di molto arretrate (come tutti riconoscono) e abbisognevole di profonde riforme di struttura (come non tutti purtroppo accettano)?

Così, come abbisognano di profonde e radicali riforme di struttura i canali di distribuzione dei prodotti agricoli, congegnati in modo tale da non consentire un'equa remunerazione ai produttori e da incidere in modo grave sul costo della vita dei consumatori.

La via giusta non è, dunque, quella di adeguare forzosamente la domanda ad una struttura di offerta così compressa ed inadeguata, ma di razionalizzare con le necessarie riforme e quindi adeguare l'offerta alle insopprimibili esigenze di un livello civile ed umano dei consumi.

2. 3. 3. Se si conduce un'indagine appena approfondita, se si ricercano anche soltanto sommariamente le cause di fondo dei fenomeni che ci preoccupano, si può constatare che l'esigenza di riforme di struttura sorge dalla confluenza di giuste istanze sociali e da una visione economica purchè razionale, moderna e non egoistica.

2. 5. 4. L'equilibrio della bilancia dei pagamenti ha sofferto anche per la decelerazione nel ritmo dell'aumento delle esportazioni.

Quali le cause? Si dice per una perdita di competitività, ma anche di questo fenomeno bisogna ricercare le cause.

Rimandando ad altra parte della relazione alcune osservazioni sul rapporto prezzi-salari per la sua incidenza nell'economia interna, il relatore si permette di osservare che la perdita di competitività sui mercati internazionali non è che la conseguenza naturale del venir meno del fattore di competitività sul mercato interno.

Uno degli elementi caratterizzanti il periodo del « miracolo economico » è stato un altissimo livello di domanda nei confronti dell'assetto produttivo nazionale.

Tutte le aziende cariche di commesse, consegne a lungo termine, credito a disposizione senza controllo e pressochè senza limite, elevato numero di ore straordinarie, condizioni tutte che consentivano, anzi, che richiamavano, in un economia di mercato, l'ingresso nella produzione, delle aziende più marginali.

Qualunque fosse, il grado di efficienza tecnica, di capacità organizzativa, di disponibilità finanziaria e con la sola differenza del livello dei profitti, vi era tuttavia un posto in quella condizione di cose.

Si è riprodotto, nella realtà, uno degli schemi tipici dell'economia classica; ma, ancora, come l'economia classica insegna, una di quelle situazioni che portano in sé, secondo la logica del liberismo, i germi della flessione.

La concorrenza, cioè lo stimolo reciproco a disputarsi il mercato mediante la riduzione dei prezzi ed il perfezionamento delle tecniche produttive, è venuta a mancare perché il

mercato sembrava illimitato e capace di recepire qualsiasi tipo di produzione, in qualunque condizione essa avvenisse.

L'abbondanza incontrollata della domanda ha ucciso lo sforzo concorrenziale con due conseguenze gravi:

— la prima, di far lievitare i prezzi a causa del mancato adeguamento dell'offerta (problema degli investimenti mancati e dei mezzi finanziari dirottati dalla produzione);

— la seconda (e qui più importante), di porre la nostra produzione in difficoltà a competere con la concorrenza internazionale.

2.3.5. Si pone a questo punto la legittima domanda del come sia stato possibile, in siffatte condizioni di produttività, mantenere per alcuni anni una forte corrente di esportazione evidentemente competitiva sui mercati stranieri.

Il relatore ritiene che la spiegazione debba ricercarsi nella forte differenza che esisteva tra il costo del lavoro italiano e quello straniero, in modo particolare con i paesi della C. E. E.

Man mano che la differenza è andata attutendosi sono venute alla luce le carenze strutturali del nostro sistema produttivo, che si è ampliato, come già ho detto, con il favore di un credito eccessivamente aperto ed obbedendo agli stimoli immediati ed incontrollati del mercato, senza curarsi di prospettive e programmazioni a lungo termine. Si è avuto così una specie di *carpe diem* economico.

La diagnosi è certamente incompleta ma non falsa.

Entro di essa è doveroso un riconoscimento a chi ha saputo mantenere i nervi a posto e, rinunciando a facili rendite di speculazione anche produttiva, ha saputo infrenare impulsi sregolati ed oggi dispone di riserve di potenziale tecnico e finanziario che gli consente di affrontare i momenti difficili.

Dalla diagnosi stessa viene una logica conseguenza e, cioè, che i provvedimenti anti-congiunturali non sono d'uopo e non debbono esservi chiesti soltanto nei momenti di flessione, di recessione, ma anche (e potrebbe dirsi, soprattutto), nei momenti di alta e facile congiuntura.

Alla linea sinusoidale strutturale, alla incontrollata economia di mercato deve essere sostituita la linea di un'economia programmata che tenda non solo a colmare gli avallamenti, ma anche ad infrenare le punte.

2.4. Rapporto salari-prezzi

Una opinione che viene largamente e insistentemente diffusa è che uno degli squilibri di fondo del nostro sistema socio-economico è dovuto all'eccessiva dilatazione dei redditi da lavoro dipendente.

Anche in sedi altamente qualificate, prima ancora di rivolgere la dovuta attenzione:

— al peso inflazionistico delle posizioni di rendita nei settori delle aree edificabili e nel settore distributivo;

— alla responsabilità di una politica di « credito aperto », non rigorosamente selezionata verso investimenti produttivi, si chiama in causa la dinamica salariale, osservandola quasi sempre da un punto di vista globale ed esterno, senza distinguere, per esempio, la quota inerente agli aumenti salariali dei già occupati, dalla quota attribuita agli ex-disoccupati e sottoccupati, trattandosi, a parere del relatore, di entità sostanzialmente diverse.

Deve essere, innanzitutto, rimosso qualche falso concetto intorno al rapporto prezzi-salari e tendente ad ingenerare l'opinione che l'aumento dei prezzi e, quindi, del costo della vita sia una conseguenza diretta ed immediata dell'aumento dei salari.

In realtà, la funzione è più complessa e il rapporto si articola in diverse mediazioni. Quanto meno il rapporto deve istituirsi tra *salari-investimenti-prezzi*.

È del tutto pacifico, infatti, che dato livello salariale si ripercuote in modi molto diversi sui prezzi a seconda della entità di investimenti produttivi ai quali si applica quel livello salariale.

In altre parole: se il lavoratore salariato opera su impianti antiquati, obsoleti (e quindi ammortizzati) ed a scarsa produttività tecnica, non vi è dubbio che il suo salario incida sul prezzo molto di più che non nel costo di un lavoratore che operi su impianti moderni, di alta efficienza produttiva e quindi di alto (e recente) costo di investimento.

Le variazioni del livello salariale divengono strutturalmente determinanti soltanto quando è stato raggiunto un massimo di ammodernamento di impianti e di perfezione negli altri fattori produttivi.

Quegli imprenditori che hanno reinvestito i larghi profitti degli anni 1959-62 nell'apprestamento di strutture moderne ed efficienti hanno diritto ad un positivo apprezzamento.

Non così coloro che hanno dirottato larghi mezzi finanziari verso investimenti di pura speculazione o, peggio ancora, verso beni-rifugio quali la borsa o i terreni o, cosa peggiore tra le peggiori, le banche straniere.

2. 4. 1. Ma la sopraricordata mediazione si porrebbe con maggior aderenza alla realtà se si istituisse come rapporto tra *costo del lavoro* - investimenti - prezzi.

Non vi è dubbio che, al di là delle superficiali semplificazioni e confusioni in cui spesso ci si imbatte, esiste nella nostra economia un problema creato dalla differenza che corre tra *salario* e *costo del lavoro*. Vi è anche una diffusa coscienza dell'esigenza di rivedere i principi, anch'essi antiquati, su cui si regge il nostro sistema assistenziale e previdenziale.

L'aspetto più rilevante della questione nasce da una profonda istanza sociale, sulla quale il relatore non intende soffermarsi se non per stabilire un punto fermo: che è fuori dalla realtà chi pretende di comprimere il volume delle prestazioni assistenziali e previdenziali che esigono, invece, una omogeneizzazione ed una generalizzazione.

È valida, secondo il relatore, l'esigenza di incorporare il costo della assistenza e previdenza sociale dalla produzione.

Ma ne consegue un grosso problema: dove imputare tale costo? Non vi è che la soluzione della *fiscalizzazione* degli oneri sociali.

Ma a questo punto, che pure non è che la logica conclusione, i generali consensi cessano.

2. 4. 2. Rifiutata la tesi che attribuisce ogni responsabilità all'aumento dei redditi da lavoro dipendente, è opportuno, peraltro, aggiungere che non è possibile né giusto considerare tali redditi come una variabile assolutamente indipendente nella dinamica economica.

Appare degna di considerazione la tesi che sostiene la correlazione tra la dinamica salariale e quella della produttività, anche se la medesima tesi si imbatte subito nella grave limitazione di congelare a lungo termine la dinamica della distribuzione sociale del reddito prodotto secondo parametri consolidati.

Osservando i seguenti due prospetti, che vogliono essere un primo approccio ad un esame che abbisogna di maggior elaborazione, si può dedurre che non appaiono molto fondati (salvo che in agricoltura) i giudizi di chi sostiene che l'indice dei salari abbia di molto percorso l'indice di aumento della produttività.

Calcolo della produttività per addetto in Italia.

	Reddito nazionale lordo (miliardi 1954) (a)	Occupazione totale (b)	Produzione per occupazione (a-b)	Numeri indici (a-b)
1959	16.088	19.564	8,2	100,0
1960	17.258	19.969	8,6	104,9
1961	18.633	19.836	9,4	114,6
1962	20.000	19.894	10,1	123,2
1963	20.960	19.966	10,5	128,0

(b) Forze di lavoro, occupati.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numeri indici dei salari in alcuni rami di attività (a).

(Base: 100 = 1).

PERIODO	AGRICOLTURA				INDUSTRIA				TRASPORTI				COMMERCIO			
	Salariati fissi e braccianti				Operai				Operai				Prestatori d'opera			
	non con. * (b)	N. ind.	con. ** (c)	N. ind.	non con. * (d)	N. ind.	con. (c)	N. ind.	non con. (d)	N. ind.	con. (c)	N. ind.	non con. (d)	N. ind.	con. (c)	N. ind.
1959 — Media . . .	99,92	100	112,71	100	82,10	100	94,57	100	73,16	100	93,26	100	79,91	100	96,76	100
1960 — Media . . .	100,83	101	113,77	101	85,95	104	97,52	103	73,49	100	93,56	100	82,11	103	98,74	102
1961 — Media . . .	105,86	106	122,48	108	89,54	109	101,24	107	79,16	108	99,97	107	86,39	108	103,72	107
1962 — Media . . .	121,73	122	142,72	126	99,62	121	109,50	116	88,49	121	108,99	117	91,76	115	108,88	112
1963 — Media . . .	147,70	148	158,24	140	113,88	138	121,23	128	95,68	131	115,39	124	103,61	129	119,29	123

(a) Retribuzioni lorde.

(b) Uomini, donne e ragazzi.

(c) Uomini e donne.

FONTE: Istituto Centrale di Statistica.

* Non comprensive di tutte le voci retributive.

** Comprensive di tutte le voci retributive.

2. 4. 3. Coloro i quali parlano di blocco salariale si sono mai chiesti, al di là di ogni questione di giustizia e di opportunità, in qual modo una ipotetica decisione, in tal senso, potrebbe divenire operante senza la volontaria e spontanea autodisciplina da parte delle masse lavoratrici e dei sindacati dei lavoratori dipendenti?

Se si esclude, e non è possibile il non farlo senza mettere in gioco gli stessi principi democratici, ogni intervento autoritativo e forzoso, altro non rimane che la dimostrazione obiettiva che la disciplina ai redditi di piccola entità si accompagna, ed a maggior titolo, ad una disciplina dei redditi di grande entità.

Anche se sotto un profilo freddamente tecnicistico, il controllo dei piccoli redditi appare più agevole che non quello dei redditi a grande dimensione, non si può accettare, per un elementare senso di giustizia, un restrittiva disciplina dei salari e, contemporaneamente, una fiduciaria libertà per i grandi movimenti di capitale.

Lo stato democratico si regge sulla fiducia anche in materia economica e, quindi, è giusto che gli operatori economici chiedano di poterla avere.

A condizione che siano considerati operatori economici non solo i datori ma anche i prestatori d'opera, non solo chi ha la preoccupazione di ben collocare e far fruttare ingenti e talvolta enormi somme, ma anche chi ha la non trascurabile preoccupazione di ben collocare qualche decina di migliaia di lire ogni mese distribuendoli faticosamente nell'assolvimento delle elementari esigenze.

Affinché non avvenga di considerare le rimesse degli emigrati semplice posta attiva della bilancia dei pagamenti senza pensare di che lagrime e di che sudore costi quella «posta di bilancio», e mentre la forza passiva è costituita dalla «fuga dei capitali».

Detto tutto ciò, il relatore ritiene che sindacati e masse di lavoratori debbano dar prova di grande maturità, rendendosi disponibili per le necessarie manovre a breve termine anche sul piano salariale in vista del grande beneficio che ne potrà derivare in prospettiva in virtù della garanzia democratica che in tal modo potranno conferire ad una politica di innovazione delle strutture superate. Il che non può che tradursi in una loro promozione sociale e politica.

3. Gli investimenti.

Per molte e convergenti strade si arriva a delineare quello degli investimenti come il

problema principe del momento economico attuale:

per garantire il livello dell'occupazione;
per assicurare un tasso di sviluppo elevato del reddito;

per ridare vigore alla competitività della produzione nazionale;

per ridare l'incidenza del costo del lavoro sui prezzi;

per eliminare squilibri settoriali, zonal (problema del Mezzogiorno) e sociali (scuola, abitazione, ospedale).

Dinanzi a ciò trovano concreta unità i cosiddetti problemi congiunturali e di problemi di struttura e diventano nominativistici i dibattiti sulla priorità degli uni o degli altri.

Quale l'influenza, la responsabilità dello Stato di fronte ad un così determinante fattore economico?

Il relatore non crede all'efficacia di un'influenza di tipo esortativo, né ritiene che la formazione del risparmio per investimenti debba ottenersi unicamente a spese dei redditi dei lavoratori, anche se esprime tutto il suo favorevole apprezzamento alla proposta di «risparmio contrattuale» tanto più valida in quanto si pone in termini di evoluzione dinamica e non di compressione.

Il problema e la sua organica discussione troveranno la loro collocazione ottima nell'ambito del programma quinquennale di prossima presentazione al Parlamento.

Su un piano più limitato e contingente il relatore ritiene di dover ancora avanzare la proposta di una manovra dello strumento fiscale, manovra che non gli sembra contraddire ai termini del sistema ed alla sua progressiva evoluzione.

In sostanza si tratta di modificare il sistema secondo il quale sono consentite quote di ammodernamento senza tuttavia garanzie di reinvestimento verso una larga esenzione la quale avvenga dopo la prova del reimpiego dei capitali esentati, per l'ampliamento o l'ammodernamento delle strutture produttive.

Interessanti esempi su questo piano vengono offerti da numerose legislazioni e politiche di altri Paesi.

ONOREVOLI COLLEGHI! Richiamandosi ancora alle conclusioni della relazione sul bilancio e sull'economia discusso lo scorso anno, il relatore ritiene di poter confermare il suo giudizio secondo il quale gli squilibri, le tensioni ed i problemi che si offrono alla nostra considerazione sono originati essenzialmente

dal costituirsi di un più elevato assetto sociale ed economico del nostro Paese.

Per quanto gravi siano i problemi che ci travagliano non è neppur concepibile che una loro soluzione possa risiedere in un tendenziale ritorno ai vecchi e superati equilibri.

Non ci è consentito neppure di cristallizzarci in una visione statica che escluda la costante tensione verso il più, il meglio.

Le riforme di struttura auspiccate non sono un « lusso » che una schiera di bizzarri riformatori-asceti, voglia imporre al Paese.

Esse nascono da un'analisi critica della nostra realtà e si pongono come mezzi concreti ed operativi nei quali la maggioranza politica che sostiene il Governo ha individuato per percorrere la via della ricerca di un equilibrio dinamico ed avanzato della nostra realtà sociale.

GALLI. *Relatore.*

2. — RELAZIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non crediamo sia del tutto inutile sottolineare la complessità del compito affidato ai relatori del bilancio in esame considerata l'assenza di qualsiasi dato omogeneo di comparazione con l'andamento della previsione di analoghi precedenti bilanci.

V'è peraltro da osservare che, essendo state le entrate di parte effettiva valutate avendo riguardo del diverso comportamento delle medesime nei due semestri luglio-dicembre e gennaio-giugno, specie per le entrate tributarie a seguito del criterio di variabilità periodica e stagionale che le caratterizza, si è raggiunto il risultato di attribuire al bilancio in esame un totale dell'entrata pari al 48,7 per cento di quella globale prevista originariamente per l'anno finanziario 1964-65. Questo dato consente di sostenere con sufficiente approssimazione la comparazione con l'andamento di precedenti stati di previsione assumendo per validi a tal fine i valori percentuali attribuiti, in assenza di quelli più specificamente propri del semestre in questione, all'andamento generale del bilancio di previsione 1964-65 già formulato prima che venisse approvata la legge 1° marzo 1964, n. 62 recante modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Ciò stabilito, incombe al relatore l'obbligo di citare come, nel dibattito verificatosi di fronte alla Commissione speciale, gli accenni che sono stati fatti allo stato di previsione dell'entrata, alle prospettive di politica tributaria ed al grado di efficienza dell'Amministrazione finanziaria sono stati, per lo più, episodici ed inseriti nel contesto di un di-

scorso sulla politica economica generale assai più sensibile a specifici interessi settoriali che alla considerazione di questo fondamentale elemento di analisi e di giudizio.

Ciò è derivato dal fatto che molti onorevoli commissari hanno affermato esplicitamente di attribuire modesta importanza al bilancio in esame considerato soprattutto come una specie di operazione contabile necessaria alla saldatura di due esercizi finanziari diversamente articolati. Il relatore si permette di dissentire da un simile giudizio poiché la discussione di questo bilancio acquista una importanza particolare in riferimento alla congiuntura che il Paese attraversa. Il prossimo semestre può essere considerato, difatti, uno dei più delicati della nostra storia economica e può avere un peso ed un'importanza rilevanti per il futuro.

Senza considerare, infine, che appunto la particolarità ed il breve termine di questo bilancio possono consentire una pausa al dialogo concitato — e non sempre sereno — fra maggioranza e opposizioni, rendendo di attualità, sul piano parlamentare, un discorso costruttivo nutrito dagli apporti di tutte le particolari esperienze e di ogni ragionevole punto di vista.

E appunto al fine di contribuire con qualche elemento di analisi a questo dibattito, il relatore sottopone le presenti considerazioni all'attenzione degli onorevoli colleghi cominciando col constatare come lo stato di previsione dell'entrata per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 presenti un'entrata complessiva di milioni 2.997.185,6 così costituita:

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Proposte di previsioni per l'esercizio finanziario 1964-65 risultanti dal progetto di bilancio presentato il 31 gennaio 1964	Previsioni 1963-64	Previsione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964
(milioni di lire)			
<i>Entrate effettive:</i>			
Ordinarie	5.954.258,4	5.145.486 -	2.876.541,1
Straordinarie	131.996,5	119.789,9	70.367 -
	6.086.254,9	5.265.275,9	2.946.908,1
<i>Entrate per movimento di capitali</i>	69.766,9	53.296,7	50.277,5
	6.156.021,8	5.318.572,6	2.997.185,6

Dall'osservazione di queste prime cifre si ricava come l'entrata prevista per il bilancio in esame registri un aumento del 15,9 per cento in confronto a quella dell'esercizio finanziario decorso che, a sua volta, segnava un incremento del 17,6 per cento sulle previsioni del 1962-63.

Si pone pertanto un primo problema che riguarda l'individuazione delle cause che hanno portato ad una diminuzione del tasso percentuale di incremento dell'entrata.

Il relatore ritiene di poter individuare queste cause nella tendenza che - facendo tesoro di passate esperienze e pur contenuta in un contesto sufficientemente prudentiale -

ha portato ad una previsione piuttosto « spinta », rivolta, cioè, a far coincidere al limite e per quanto possibile lo stato previsionale con quello che sarà il consuntivo dell'entrata. Circa il grado di attendibilità delle cifre esposte occorre osservare che, riferendosi alle risultanze del 31 marzo 1964, le entrate accertate superano del 7,17 per cento le previsioni e, inoltre, che l'incremento del reddito nazionale e quindi dell'espansione naturale del gettito tributario nonché il portato dei recenti provvedimenti fiscali ci fanno ritenere che la previsione complessiva di entrata sia fondata ed attendibile.

ENTRATE EFFETTIVE

Si pongono in evidenza, distintamente, per rubriche e sottorubriche, gli accertamenti previsti per le entrate effettive ordinarie e straordinarie:

RUBRICHE	PREVISIONI			Rapporto percentuale sull'ammontare complessivo delle entrate effettive dell'esercizio 1963-64	Rapporto percentuale sull'ammontare complessivo delle entrate effettive del periodo 1° luglio 1964 31 dicembre 1964
	1964-65	1963-64	1° luglio 1964 31 dicembre 1964		
(milioni di lire)					
Redditi dei beni dello Stato	20.699,2	19.569,2	11.207,6	0,4	0,4
Prodotti netti di aziende e gestioni autonome	78.141,9	69.773,3	12.044,7	1,3	0,4
Tributi:					
<i>Imposte e tributi sul patrimonio e sul reddito</i>	1.457.195 -	1.256.820,1	724.231 -	23,9	24,6
<i>Tasse ed imposte sugli affari</i>	2.278.395 -	1.934.845 -	1.079.871 -	36,7	36,6
<i>Dogane ed imposte indirette</i>	1.382.050 -	1.187.030 -	683.825 -	22,5	23,2
<i>Monopoli</i>	605.430 -	559.024,3	302.715 -	10,6	10,3
<i>Lotto e lotterie ed altre attività di giuoco.</i>	71.842 -	61.308,8	33.897 -	1,2	1,2
Proventi di servizi pubblici minori	34.204,2	29.790,2	18.102,1	0,6	0,6
Rimborsi e concorsi nelle spese	48.887,8	48.202,7	23.953,1	0,9	0,8
Proventi e contributi speciali	12.745,1	9.197,7	6.379,7	0,2	0,2
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	4.558,1	4.613 -	2.280,1	0,1	0,1
Entrate diverse	92.106,6	85.101,6	48.401,8	1,6	1,6
Totali	6.086.254,9	5.265.275,9	2.946.908,1	100 -	100 -

Il rapporto che è possibile stabilire, sulla base della precedente tabella, in ordine all'equilibrio degli elementi comparativi dello stato di previsione ci consente di sottolineare l'aumentata incidenza delle imposte e tributi sul patrimonio e sul reddito e delle dogane ed imposte indirette e, sostanzialmente ferme restando le altre sottorubriche, la diminuzione dell'apporto dei prodotti netti di aziende e gestioni autonome e dei monopoli.

A tale riguardo il relatore deve sottolineare che le entrate derivanti da imposte e tributi sul patrimonio e sul reddito risultano

in leggera ma continua ed ininterrotta ascesa da oltre 10 anni costituendo - contro il 24,6 per cento del presente bilancio - circa il 22 per cento delle entrate effettive dello stato di previsione dell'anno finanziario 1954-55.

Per le entrate doganali vere e proprie si nota un certo contenimento in relazione ai provvedimenti tariffari del M.E.C. (la diminuzione delle aliquote tariffarie è stata per alcuni anni compensata da un notevole aumento del volume delle importazioni) mentre le imposte di fabbricazione registrano - in genere - una espansione notevole.

MOVIMENTO DI CAPITALI

Si riassumono, per rubriche, gli accertamenti previsti:

RUBRICHE	PREVISIONI		
	1963-64	1964-65	1° luglio 1964 31 dicembre 1964
	(milioni di lire)		
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	1.001 -	1.501 -	750,5
Accensione di debiti	24.570 -	24.570 -	22.765 -
Rimborsi di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro .	15.143 -	29.033,2	13.240,8
Partite che si compensano nella spesa	12.557,7	14.662,7	13.521,2
Entrate e recuperi diversi	25 -	—	—
Totali	53.296,7	69.766,9	50.277,5

a) *Vendita di beni ed affrancamento di canoni.*

La previsione di questa rubrica comporta, sulla base del raffronto con la previsione formulata per l'intero esercizio 1964-65, un incremento di 500 milioni nel capitolo relativo alle entrate derivanti dalla vendita di beni immobili fruttiferi.

b) *Accensione di debiti.*

La previsione non registra alcuna variazione sostanziale e riflette in gran parte l'ammontare delle somme da trasferire allo Stato da parte dell'Ufficio italiano cambi ai sensi della legge 3 dicembre 1957, n. 1196.

c) *Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro.*

La previsione segna un aumento dovuto in particolare ad un maggior recupero delle somme anticipate ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 70 per il pagamento delle rette

di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso, nonché alle somme dovute dall'Istituto centrale per il credito a medio termine alle piccole e medie industrie a rimborso dei mutui concessi dal Ministero del tesoro ai termini della citata legge 3 dicembre 1957, n. 1196.

d) *Partite compensative.*

Comportano un lieve incremento dovuto soprattutto ai capitoli 323 (Rifusione delle somme anticipate dal Ministero della difesa per sopperire a momentanee deficienze di cassa ai sensi delle leggi 31 dicembre 1928, n. 3049, e 22 dicembre 1932, n. 1958) e 332 (Versamenti per ritenuta d'imposta comunale sulle industrie e addizionale provinciale relativa, ai sensi dell'articolo 128 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, e della legge 21 aprile 1962, n. 226) dello stato di previsione dell'entrata in esame.

ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate tributarie per questo Bilancio si distribuiscono come segue:

a) Ordinarie:			
Imposte sul patrimonio e sul reddito	Milioni	686.606	
Tasse ed imposte sugli affari	»	1.079.871	
Dogane ed imposte indirette	»	683.825	
Monopoli	»	302.715	
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	»	33.897	
	Totale tributi ordinari	Milioni	2.786.914
b) Straordinarie	»		37.625
	Totale cespiti tributari	»	2.824.539

Questa tabella pone in evidenza come le entrate tributarie coprano un'area sempre maggiore dell'entrata generale sino a determinare il comportamento che di seguito si registra:

PREVISIONI	Entrate effettive	Entrate tributarie	Rapporto fra le entrate tributarie e quelle effettive
	(in miliardi di lire)		
1961-62	4.050,3	3.807,4	94 %
1962-63	4.482,2	4.230,4	94,38 %
1963-64	5.265,2	4.999 -	94,94 %
1964-65	6.086,2	5.795,2	95,8 %

L'importante incremento, assoluto e percentuale, dell'incidenza delle entrate tributarie è determinato, a giudizio del relatore, da tre cause fondamentali:

- 1) l'espansione della base imponibile per l'aumento dei redditi, dei consumi e degli scambi;
- 2) la progressività del nostro sistema fiscale che implica un incremento più che proporzionale;

3) il miglioramento verificatosi nel settore degli accertamenti e conseguente riduzione (anche se modesta) dell'area delle evasioni fiscali.

In cifra assoluta occorre notare quale parte del reddito nazionale le entrate tributarie rappresentino.

Il decremento percentuale è probabilmente dovuto alla naturale lentezza ed al conseguente ritardo che gli strumenti tributari

ANNO	Entrate tributarie	Reddito nazionale	Per cento
	(in miliardi di lire)		
1962	4.604,8	21.452	21,5 %
1963	4.952 -	24.339	20,3%

manifestano nell'adeguarsi ad una dilatazione notevole del reddito nazionale.

Per l'anno in corso si prevede un'incidenza pari al 23-24 per cento e questa percentuale

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sale al 35-37 per cento se si tiene conto di tutti gli oneri fiscali e parafiscali, coprendo un'area del reddito nazionale che non consente certamente margini considerevoli ad una ancor più accentuata pressione fiscale i cui effetti necessariamente inflazionistici potrebbero essere più gravi dei vantaggi che inasprimenti di notevoli proporzioni comporterebbero.

Ma di questo parleremo più avanti. Per l'importanza che assume come indice di una tendenza, si ritiene utile confrontare l'andamento della presente previsione con quello di metà del precedente esercizio per quel che riguarda le imposte sul patrimonio e sul reddito:

50 % previsione entrate tributarie ordinarie di alcune fra le principali imposte sul reddito e sul patrimonio	Esercizio		2° semestre 1964
	1963-1964		
	(in milioni di lire)		
Imposta sui redditi di Ricchezza Mobile	340.000	430.000	(+ 90 miliardi)
Imposta complementare	57.500	68.500	(+ 11 miliardi)
Imposta società ed obbligazioni	77.777	52.000	(- 25,7 miliardi)
Cedolare di acconto	18.000	20.000	(+ 2 miliardi)
Successioni	28.500	35.000	(+ 6,5 miliardi)
Fabbricati	4.000	11.500	(+ 7,5 miliardi)
Fondi rustici	4.000	3.750	(- 250 milioni)

I rilievi immediati e di maggiore evidenza riguardano il rapporto per la previsione del gettito dell'imposta complementare rispetto a quella sui redditi di ricchezza mobile che permane ancora rilevante ed ingiustificato (da 1 a 6 circa), la carenza di strumenti tributari, legislativi ed operativi, idonei a restituire alla collettività nazionale quegli incrementi di valore non guadagnati che derivano - nel presente assetto immobiliare - dai servizi prestati dallo Stato e dagli Enti pubblici, nonché il permanere di una importante area di reddito soggetta ad evasione fiscale.

lievo comune, non può associarsi ad una generale e demagogica condanna indiscriminata. Questo importante strumento fiscale va difatti considerato alla luce di criteri moderni specie per quei settori ove svolge una funzione perequativa come, ad esempio, quello dei consumi voluttuari o dei corrispettivi ad un servizio prestato.

Per quel che concerne l'imposizione indiretta, il relatore, mentre non può esimersi dal lamentare una evidente sperequazione in confronto soprattutto a quanto si pratica nei paesi del M.E.C. verso i quali dobbiamo pure orientarci per determinare un sistema di pre-

Certo, anche in questo senso non si può procedere sulla base di generiche improvvisazione. Difatti, se non v'è dubbio che in tale direzione si possa utilmente agire al fine di provocare un contenimento dei consumi specie quando si registra una espansione notevole della domanda, è per altro certo che non si può procedere al di là di certi limiti se non si vogliono avere ripercussioni gravi sui costi e sui prezzi.

DISAVANZO EFFETTIVO

Riteniamo utile, per la parte che ci compete, dar cenno del disavanzo effettivo nel suo ammontare:

Parte effettiva:	Previsioni	Previsioni
	esercizio 1964-65	periodo 1° luglio 31 dicembre 1964
	(milioni di lire)	
Spesa	6.444.895,8	3.126.197,3
Entrata	6.086.254,9	2.946.908,1
Disavanzo effettivo . . .	<u>358.640,9</u>	<u>179.289,2</u>

A determinare le suesposte risultanze di parte effettiva concorrono anche le somme accantonate in relazione a provvedimenti legislativi in corso all'atto della presentazione del progetto di bilancio, somme iscritte in due distinti fondi, l'uno di parte ordinaria ammontante a milioni 24.368,9, l'altro di parte straordinaria di milioni 95.479,9.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Da quanto sopra risulta che il disavanzo effettivo è pari al 5,7 per cento della complessiva spesa contribuendo le entrate effettive a coprire il 94,3 per cento delle spese della medesima categoria.

Si registra, quindi, una diminuzione percentuale del disavanzo effettivo che passa dal 6,9 per cento del precedente esercizio al 5,7 per cento dell'attuale.

Il relatore deve convenire con l'impostazione data dal Governo per il contenimento del disavanzo sia per il significato concreto sia per l'indicazione programmatica che tale scelta economica rappresenta.

Nella sua composizione analitica, il disavanzo effettivo segue questo comportamento:

	Spesa	Entrata	Avanzo (+) Disavanzo (-)
	(milioni di lire)		
Parte ordinaria	2.233.644,5	2.876.541,1	+ 642.896,6
Parte straordinaria	892.552,8	70.367 -	- 822.185,8
Totale parte effettiva	3.126.197,3	2.946.908,1	- 179.289,2

Ne deriva che il disavanzo di parte effettiva è il prodotto di una stragrande eccedenza di spese straordinarie sulle entrate di pari categoria. Poiché molte di tali spese hanno un carattere produttivistico ed un alto valore sociale (scuola, Mezzogiorno, incentivi alle esportazioni, ecc.), il disavanzo effettivo finisce per testimoniare del necessario intervento dello Stato per favorire il pieno impiego e l'eliminazione dei maggiori squilibri.

FINANZA LOCALE

Nel 1963 contro una entrata effettiva pari a 1.517 miliardi, gli Enti locali hanno registrato una spesa effettiva di 2.399 miliardi con un disavanzo di 882 miliardi.

Tale situazione impone una sollecita considerazione dei provvedimenti da adottare per questo delicato settore.

Non v'è dubbio che in alcuni comuni si concepiscano criteri di amministrazione del danaro pubblico almeno discutibili e che non poche volte l'organo di controllo manifesta insufficiente volontà e capacità di intervento.

È vero altresì che l'area di evasione dai tributi locali è ancor più ampia che per i tributi di Stato, anche a causa dei criteri approssimativi e preferenziali che certi comuni, specie i minori, adoperano in materia di determinazione dell'imponibile.

Ma è altrettanto vero che i servizi attribuiti agli Enti locali anche e soprattutto in virtù di leggi recenti non risultano comprimibili e corrispondono molte volte non solo ad esigenze locali bensì nazionali.

Questa situazione determina uno stato di confusione e di contraddizione fra gli inviti del Governo a contenere la spesa e la richiesta continua degli Enti locali per ottenere alleggerimenti, rimborsi e facilitazioni.

Occorre muoversi verso una riforma del sistema che tenga conto di una visione globale della spesa pubblica e del prelievo tributario ed insieme realizzi un'equilibrata revisione delle funzioni attribuite agli Enti locali.

Per intanto il relatore non può fare a meno di segnalare l'opportunità che gli organi di controllo esercitino una più oculata e ferma sorveglianza.

AZIENDE AUTONOME

Al fine di fornire elementi di orientamento sulla gestione delle Aziende autonome che interessano maggiormente per l'entità e le risultanze delle rispettive gestioni sul bilancio statale, raggruppiamo nel quadro seguente le entrate in relazione alle loro caratteristiche più salienti:

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	ENTRATE			
	Proprie della Azienda	Somministrazioni dello Stato		TOTALE COMPLESSIVO
		per le occorrenze della gestione	per altri titoli	
(in milioni di lire)				
Ferrovie (a)	(b) 262.620,8	—	46.587,6	309.208,4
Monopoli	75.019,2	—	—	75.019,2
Poste e telegrafi (a)	(c) 157.405,6	10.000 —	—	167.405,6
Azienda di Stato per i servizi telefonici (a)	30.201 —	—	—	30.201 —
Azienda nazionale autonoma delle strade (a)	1.418,5	48.819,8	42.956,1	93.194,4
	526.665,1	58.819,8	89.543,7	675.028,6

- (a) Parte ordinaria.
- (b) Di cui milioni 29.500 da anticiparsi dalla Cassa depositi e prestiti a copertura del disavanzo di gestione.
- (c) Di cui milioni 19.362,2 da anticiparsi dalla Cassa depositi e prestiti a parziale copertura del disavanzo di gestione.
- (d) Escluse le partite compensative.

Le entrate proprie delle Aziende suddette coprono il 92,6 per cento delle spese complessive di gestione a cui vanno aggiunte, per altro, le spese complementari, accessorie e straordinarie per il rinnovamento delle strutture, l'ammortamento delle passività patrimoniali, il reintegro della consistenza patrimoniale, gli investimenti mobiliari e immobiliari, l'estinzione debiti, i pagamenti differiti, ecc.

Gli impegni divengono, quindi, così onerosi ed incidenti nel bilancio generale della spesa pubblica da consigliare un attento esame della materia per vedere quale dei prezzi politici di questi servizi, ed in quale misura, sia ritoccabile senza costituire un nuovo pretestuoso motivo per la spirale inflazionistica.

CONSIDERAZIONI
SULLA POLITICA TRIBUTARIA

Data la brevità del tempo avuto a disposizione per la redazione delle presenti note, ci limiteremo ad alcune considerazioni generali e riassuntive sulle necessità immediate e sulle prospettive di una politica tributaria volta ad una maggiore equità impositiva e a

più moderne impostazioni, riservandoci di ampliarle convenientemente in sede di replica anche alla luce delle osservazioni che certamente, sull'argomento, verranno svolte dagli onorevoli colleghi.

Desideriamo anzitutto attirare l'attenzione del Parlamento e del Governo sulla necessità di sollecitamente ripristinare l'iter di studio e di suggerimento di concrete soluzioni da parte di quella commissione *ad hoc* — o di altra similare — che svolse un discreto lavoro di indagine restato in gran parte inutilizzato per la successiva inerzia dei pubblici poteri.

A tale riguardo varrà la pena di segnalare come da parte della commissione suddetta pervennero gravi e giustificate lamentele circa l'impossibilità di indagare su di un complesso di problemi che andavano chiariti in via preliminare a causa di una pressoché assoluta carenza di mezzi.

Nonostante tali difficoltà la commissione ed i suoi singoli componenti — anche successivamente alla inspiegabile cessazione dell'attività collegiale — hanno elaborato una serie di temi ed offerto determinate soluzioni che forniscono uno schema fondamentale per l'ulteriore approfondimento della materia.

Così, validissime appaiono ancora le tre premesse collocate in epigrafe a qualsiasi valida riforma del sistema tributario italiano:

1) la riforma deve realizzare in primo luogo la perequazione degli oneri ed il miglioramento delle strutture. Sarebbe in linea di massima controoperante l'atteggiamento del legislatore che si proponesse di aumentare la pressione fiscale avvalendosi della riforma. Del resto l'area delle evasioni e delle esenzioni costituisce una riserva così notevole da consentire una ragionevole elasticità alle entrate fiscali senza necessità di inasprimenti se non, addirittura, riducendo determinate aliquote;

2) il piano della riforma deve essere completo ed integralmente applicato nel senso che il sistema tributario va esaminato indipendentemente dall'ente impositore, salvo studiare in un secondo tempo l'attribuzione dei singoli tributi ai vari enti territoriali minori.

3) la riforma dovrà essere attuata gradualmente secondo un calendario di scadenze che tenga conto dell'efficienza dell'Amministrazione, della psicologia del contribuente e dell'equilibrio generale dell'economia del Paese.

Ma qualsiasi riforma tributaria sarebbe destinata a risultati assai problematici e forse negativi se non soddisfacesse ad una esigenza di estrema chiarezza e di grande semplicità della norma legislativa, ad una mantenuta, ragionevole progressività del sistema rivolta a garantire una redistribuzione equa del reddito reale mediante la politica globale delle entrate e delle spese pubbliche, ad un adeguamento dello strumento e della norma fiscale alle esigenze di una programmazione democratica, ad un impiego elastico del mezzo fiscale contro le fluttuazioni congiunturali e, infine, ad un adeguamento che consegua ad una sempre più rigorosa applicazione del Trattato della C.E.E.

Inoltre il relatore ritiene di poter affermare che nessuna riforma tributaria può venire elaborata — e tanto meno applicata — se non si provvede razionalmente a riorganizzare i metodi di lavoro e gli uffici finanziari. Nuove leggi, nuove sanzioni, nuovi obblighi sarebbero sterili ed inutili se prima non si garantisce all'Amministrazione finanziaria un soddisfacente livello di efficienza.

Ma proprio perché tale proposizione — in sé giustissima — non offra pretesto alle pigrizie ed alle lungaggini, il relatore suggerisce alcuni provvedimenti concreti che è necessario adottare oggi e non domani, perché

sufficientemente maturi nelle coscienze e nella realtà.

Occorrerà anzitutto determinare la congruità quantitativa del personale commisurata alle prestazioni richieste, rivederne — unificandolo ed eliminando punte e privilegi ingiustificati — il trattamento economico, migliorarne la professionalità e produttività assegnandogli specifiche e ben determinate attribuzioni, riorganizzare gli uffici centrali istituendo un Segretariato generale al di sopra delle Direzioni generali e promuovendo l'efficiente funzionamento di un servizio ispettivo centrale, riordinare le competenze degli uffici periferici, perfezionare l'attuale disciplina della dichiarazione unica dei redditi eliminando ogni inutile complessità del modulo attualmente in uso, rivedere l'istituto del concordato abolendolo o — quanto meno — deferendone l'effettuazione ad un organo collegiale, riformare il sistema del contenzioso puntando soprattutto sulla riduzione del numero delle controversie attraverso il massimo di semplificazione ed un'accurata documentazione negli accertamenti e, infine, impedire agli evasori fiscali — specie se recidivi — l'accesso a determinati rapporti con la pubblica amministrazione.

Il relatore si riserva di approfondire oralmente i necessari contenuti della politica tributaria con particolare riferimento ai rapporti fra il bilancio pubblico e la pianificazione, l'incidenza del fattore tributario nella politica dei consumi e dei servizi pubblici, nel settore dei consumi privati, nella redistribuzione del reddito, nella eliminazione degli squilibri settoriali e territoriali, nel campo degli incentivi alla produzione, agli investimenti ed al risparmio delle famiglie nonché nella valutazione dei vari tipi di imposta da introdurre nel nostro sistema.

Intendiamo riferirci, ad esempio, alla imposta personale sulla spesa e all'imposta addizionale sul valore aggiunto.

Tali argomenti suggeriamo alla benevola attenzione dei colleghi che — ci auguriamo — vorranno intervenire sullo stato di previsione dell'entrata relativo al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964, mentre ringraziamo per il loro apporto quanti, seppure sommariamente, vi hanno fatto cenno durante i dibattiti della Commissione speciale; e invitiamo la Camera a dare la sua approvazione al disegno di legge, con particolare riferimento all'articolo 1, che riguarda la previsione dell'entrata.

RIGHETTI, *Relatore.*

3. - RELAZIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza impostaci dal calendario dei lavori parlamentari e dalle modificazioni apportate, per quanto riguarda il bilancio dello Stato, dalla legge 1° marzo 1964, n. 62, di pervenire tempestivamente all'approvazione del bilancio, giustificherà la brevità della presente relazione sulla spesa. Essa purtuttavia riassume nelle sue linee fondamentali la struttura e le caratteristiche del bilancio semestrale 1° luglio-31 dicembre 1964 e le considerazioni che sono state fatte, nel corso della sua disamina in sede di Commissione speciale, al volume della spesa, al suo ripartirsi nei vari settori dell'attività pubblica, allo sviluppo degli oneri per il personale e per i servizi, all'incidenza delle spese d'investimento sul complesso delle erogazioni statali. La relazione, per altro, rinvia per quanto riguarda i dati analitici del bilancio e il quadro della situazione economica del Paese in cui essi vanno collocati, alla « Relazione generale sulla situazione economica del Paese » (1963) alla « Nota preliminare generale al bilancio di previsione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 » ed infine al dibattito svoltosi nell'altro ramo del Parlamento con particolare riferimento alla esposizione economica e finanziaria del Ministro del bilancio e all'esposizione relativa al bilancio di previsione del Ministro del tesoro fatte al Senato in osservanza dell'articolo 80 della legge di contabilità.

L'esame del bilancio, soprattutto per quanto riguarda la spesa, presenta un carattere innovativo giacché, proprio in applicazione della legge 1° marzo 1963, n. 62, viene ad essere condotto con una visione unica e globale. Tale carattere non è pregiudicato dalle limitazioni di tempo e di quantità della previsione della spesa — un semestre — che ci conduce legittimamente a considerare una fase transitoria destinata a far coincidere l'esercizio finanziario con l'anno solare e il bilancio come un bilancio di transizione, un bilancio-ponte. La previsione semestrale di spesa, anche se priva ancora di quei raggrup-

pamenti e di quelle classificazioni che meglio la potrebbero inquadrare nella situazione economica e finanziaria del Paese, rappresenta però pur sempre un elemento valido di giudizio sugli impegni del Governo e sugli effetti economici e sociali che è destinata a determinare.

Siamo dunque di fronte ad un documento che rispecchia la politica economica del Governo e che in un certo senso anticipa i suoi ulteriori e più ampi sviluppi. Lo ha riconosciuto esplicitamente al Senato il Ministro del tesoro: « Il Parlamento non si trova di fronte ad un bilancio di previsione che, per il suo diverso orizzonte temporale — sei mesi al posto dei consueti dodici mesi — possa considerarsi avulso dalla linea di politica della spesa pubblica che il Governo era impegnato a perseguire. Al contrario il Parlamento si trova ad esaminare un bilancio di previsione che, sia pur contenuto in un orizzonte temporale più ristretto, ripete e ripropone alla discussione, la linea politica della entrata e della spesa e quindi del livello del *deficit* enunciati con dati concreti il 31 gennaio 1964 in coerenza con l'impegno assunto dal Governo all'atto della sua presentazione in Parlamento ».

Varrà la pena, al riguardo, di ricordare che non può il bilancio semestrale presentare una soluzione di continuità nello sviluppo della politica economica del Governo per il fatto che esso, mentre lega il passaggio fra la durata dell'esercizio da anno finanziario ad anno solare, costituisce la premessa per la presentazione al Parlamento nei prossimi mesi del piano economico e, a settembre, del primo bilancio di previsione collegato al piano. Così il bilancio semestrale si inquadra nell'impegno che caratterizza il Governo di sviluppare una sana politica economica e una realistica politica di bilancio che affronti i problemi del risanamento della situazione congiunturale in uno con l'approntamento e l'attuazione delle riforme di struttura. Non può peraltro non essere ricono-

sciuto che, soprattutto per il suo limitato orizzonte temporale, il bilancio semestrale con difficoltà si adegua alle esigenze della congiuntura, pur realizzando — come vedremo — nonostante il necessario incremento della spesa pubblica (che per un anno ormai tocca i 6.445 miliardi) una certa e significativa riduzione del disavanzo.

Contrasta a ciò l'eccessiva rigidità della spesa pubblica: le spese obbligatorie nel decorso esercizio raggiungevano infatti l'84 per cento dell'intera spesa. Ma a questa rigidità non si pone certo rimedio, come da alcune parti si sostiene, decurtando le spese pubbliche destinate agli investimenti: è vero precisamente il contrario, che cioè elevando la percentuale delle spese di investimento è possibile rimediare alla rigidità del bilancio e giungere alla richiesta riqualificazione della stessa spesa pubblica. L'esigenza fondamentale al riguardo appare dunque quella di modificare il rapporto fra spesa per il personale e spesa per nuovi investimenti, aumentando il rendimento del lavoro e realizzando un'effettiva e valida riforma della pubblica amministrazione. Sono queste alcune sommarie indicazioni, che non possono certo essere racchiuse in un bilancio limitato a sei mesi e presentato in un momento economicamente sfavorevole, ma si rivolgono, con un discorso più generale, al bilancio del 1965.

C'è da giudicare infine positivamente sia la riforma apportata al bilancio dello Stato, sia la esperienza dell'esame che di questo bilancio semestrale si è condotto in sede di commissione speciale. Il dibattito ha risentito delle ristrettezze di tempo e della funzione di ponte assegnato al bilancio stesso. Epperò la discussione del bilancio con un unico disegno di legge ha permesso alla maggioranza e alle opposizioni di esprimere con maggiore organicità, di quanto non avvenisse nel passato, il loro punto di vista e il loro orientamento politico. L'utilità della riforma si desume, del resto, anche dagli ordini del giorno presentati, che hanno rivelato, pur nella loro varietà e contraddittorietà, come oggi sia possibile esperire da parte del Parlamento un migliore e più efficace controllo dell'opera del Governo. Certo è da augurarsi che, in occasione dei prossimi esercizi, al più elevato livello delle discussioni corrisponda, sulla base di concrete e coordinate scelte di priorità, una selezione delle richieste e delle indicazioni contenute, in riferimento a nuovi impe-

gni di spesa, negli ordini del giorno presentati sia dalla maggioranza che dalle opposizioni. E questo sarà certamente possibile se, sulla base della esperienza acquisita in occasione della discussione del bilancio semestrale, saranno modificati i regolamenti delle due Camere in modo da sceverare le questioni specifiche dei singoli Dicasteri e selezionare gli ordini del giorno nelle sedi preventive delle Commissioni di merito, lasciando alla Commissione Speciale per il bilancio e successivamente al dibattito in aula i capitoli fondamentali della politica di spesa dello Stato e del Governo.

VOLUME DELLA SPESA

In base all'articolo 5 della legge 1° marzo 1964, n. 62 il Governo ha presentato il bilancio di previsione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 con un unico disegno di legge in sostituzione e sulla base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1° luglio 1964-30 giugno 1965, già presentati al Parlamento con distinti disegni di legge.

Le previsioni di spesa effettiva sono state determinate in modo da garantire il normale funzionamento delle Amministrazioni statali, assicurando il mantenimento dell'originario equilibrio del bilancio. Le cifre del bilancio semestrale corrispondono così quasi esattamente alla metà di quelle previste nel bilancio dell'intero anno finanziario 1964-65. Non si è però diviso a metà meccanicamente il bilancio predisposto per 12 mesi, ma ci si è preoccupati di applicare a quello semestrale i criteri che avevano presieduto alla redazione del bilancio per l'intero anno. Il bilancio semestrale risulta così nelle sue previsioni di spesa aderente alla realtà. Pur adeguandosi all'impegno del Governo di non alimentare la pressione dello Stato sul volume della liquidità comprende gli oneri necessari per far fronte ad alcune esigenze inderogabili per lo sviluppo del Paese, in particolare nei settori della scuola, della ricerca scientifica e nucleare, dell'agricoltura e della industrializzazione del Mezzogiorno, in attesa del primo piano economico quinquennale e del bilancio 1965.

Le previsioni del bilancio semestrale si riassumono come appresso in raffronto con quelle per l'esercizio 1964-65:

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni esercizio 1964-65	Previsioni periodo 1° luglio 31 dicembre 1964	Differenze
		(milioni di lire)	
<i>Parte effettiva:</i>			
Spesa	6.444.895,8	3.126.197,3	— 3.318.698,5
Entrata	6.086.254,9	2.946.908,1	— 3.139.346,8
Disavanzo effettivo . . .	<u>358.640,9</u>	<u>179.289,2</u>	<u>— 179.351,7</u>
<i>Movimento di capitali:</i>			
Spesa	406.610,7	137.916,7	— 268.694 —
Entrata	69.766,9	50.277,5	— 19.489,4
Eccedenza passiva . . .	<u>336.843,8</u>	<u>87.639,2</u>	<u>— 249.204,6</u>
<i>In complesso:</i>			
Spesa	6.851.506,5	3.264.114 —	— 3.587.392,5
Entrata	6.156.021,8	2.997.185,6	— 3.158.836,2
Disavanzo finanziario . . .	<u>695.484,7</u>	<u>266.928,4</u>	<u>— 428.556,3</u>

Al disavanzo finanziario di milioni 266.928,4 previsto per il periodo 1° luglio 31 dicembre 1964, concorrono per milioni 179.289,2 la parte effettiva e per milioni 87.639,2 il « Movimento di capitali ».

Il disavanzo di parte effettiva risulta, a sua volta, come dai dati che seguono:

	Spesa	Entrata	Avanzo (+) Disavanzo (—)
		(milioni di lire)	
Parte ordinaria	2.233.644,5	2.876.541,1	+ 642.896,6
Parte straordinaria	892.552,8	70.367 —	— 822.185,8
Totale parte effettiva . . .	<u>3.126.197,3</u>	<u>2.946.908,1</u>	<u>— 179.289,2</u>

A determinare le risultanze di parte effettiva concorrono anche le somme accantonate in relazione a provvedimenti legislativi in corso all'atto della presentazione del progetto di bilancio, somme iscritte in due distinti fondi, l'uno di parte ordinaria ammon-

tante a milioni 24.368,9 e l'altro di parte straordinaria di milioni 95.479,9.

Le quote di spesa e di entrata, di parte effettiva, di movimento capitali e complessive, relative al bilancio semestrale, risultano dal seguente specchio:

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Specificazione delle voci del bilancio di previsione	Previsione luglio-dicembre 1964	Previsione esercizio finanziario 1964-65	Percentuale della previsione semestrale sulla previsione a 12 mesi
<i>Parte effettiva:</i>			
Spesa	3.126,2	6.444,9	48,5
Entrata	2.946,9	6.086,2	48,4
DISAVANZO EFFETTIVO	179,3	358,7	50 -
<i>Movimento capitali:</i>			
Spesa	137,9	406,6	33,9
Entrata	50,3	69,8	72,1
ECCEDEXZA PASSIVA	87,6	336,8	26 -
<i>In complesso:</i>			
Spesa	3.264,1	6.851,5	47,6
Entrata	2.997,2	6.156 -	48,7
DISAVANZO FINANZIARIO	266,9	695,5	38,4

È notevole osservare che il disavanzo di parte effettiva risulta esattamente pari al 50 per cento di quello previsto per l'intero esercizio e ciò in conseguenza della parità di riduzione proporzionale dell'entrata e della spesa.

Per il disavanzo di parte effettiva previsto in 179.289,2 milioni di lire, pari al 5,7 per cento della complessiva spesa effettiva (quale risulta dalla utilizzazione dell'avanzo di parte ordinaria a parziale copertura del di-

savanzo di parte straordinaria) il disegno di legge di approvazione del bilancio prevede all'articolo 110 il ricorso ad operazioni finanziarie.

Volendo istituire un utile confronto, anche se sommario, con i dati previsionali dell'esercizio 1963-64, occorre necessariamente fare riferimento alle previsioni fatte per l'esercizio 1964-65 e tenere conto delle quote attribuite al periodo semestrale. Il quadro pertanto è il seguente:

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni dell'esercizio 1963-64	Previsioni dell'esercizio 1964-65		Differenze
		(milioni di lire)		
<i>Parte effettiva:</i>				
Spesa	5.654.340 -	6.444.895,8	+	790.555,8
Entrata	5.265.275,9	6.086.254,9	+	820.979 -
Disavanzo effettivo . . .	<u>389.064,1</u>	<u>358.640,9</u>	-	<u>30.423,2</u>
<i>Movimento di capitali:</i>				
Spesa	469.828 -	406.610,7	-	63.217,3
Entrata	53.296,7	69.766,9	+	16.470,2
Eccedenza della spesa sull'entrata . . .	<u>416.531,3</u>	<u>336.843,8</u>	-	<u>79.687,5</u>
<i>In complesso:</i>				
Spesa	6.124.168 -	6.851.506,5	+	727.338,5
Entrata	5.318.572,6	6.156.021,8	+	837.449,2
Disavanzo finanziario . . .	<u>805.595,4</u>	<u>695.484,7</u>	-	<u>110.110,7</u>

La spesa di parte effettiva per l'intero esercizio 1964-65 veniva prevista con l'aumento di 790,6 miliardi pari al 13,98 per cento, mentre l'entrata era prevista con un aumento del 15,59 per cento.

Il disavanzo di parte effettiva era di 358,7 miliardi, pari al 5,56 per cento della spesa effettiva con una diminuzione di 30 miliardi rispetto al disavanzo dell'esercizio precedente. Era previsto in 695 miliardi, pari a circa il 10 per cento della spesa complessiva, con una diminuzione di 110 miliardi rispetto al disavanzo dell'esercizio precedente.

L'aumento della spesa complessiva risultava così di 727 miliardi contro un aumento di 837 miliardi nella entrata effettiva.

IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Nella attuale difficile congiuntura economica il bilancio semestrale concorre, come abbiamo visto, attraverso alla riduzione del disavanzo, a contenere e ad arrestare il processo inflazionistico. La politica della spesa pubblica è infatti uno degli elementi necessari per conseguire nel più breve tempo la stabilizzazione e cioè il superamento della attuale sfavorevole congiuntura.

In uno stato moderno lo sviluppo della attività pubblica a carattere economico-sociale è una esigenza insopprimibile e ciò determina una tensione crescente della politica della

spesa. Nasce da ciò la necessità permanente di un suo contenimento entro i limiti di una sana espansione, di una coerente sollecitazione della economia, di una politica regolatrice della formazione del risparmio. Il contenimento della spesa, che deve accompagnarsi ad una conseguente sua qualificazione (impresa peraltro complessa e difficile per il carattere di crescente rigidità che hanno assunto i bilanci) non può e non deve far accantonare o dilazionare la risoluzione dei problemi incoercibili e vitali. Il bilancio statale deve avere struttura e capacità non solo per adeguarsi alla realtà della situazione economica del Paese; ma per concorrere alla espansione produttiva con un miglioramento delle condizioni generali o ad una più equa distribuzione dei redditi. La riduzione del disavanzo e il raggiungimento del pareggio non devono essere considerati obiettivi meramente contabili, ma mezzi e strumenti di una sana e dinamica politica di bilancio.

Nel bilancio di previsione 1964-65 e in quello semestrale che è al nostro esame, l'azione di controllo e di contenimento della espansione della spesa pubblica si è ispirata, da parte del Governo, a queste due direttive di fondo:

a) il disavanzo finanziario dello Stato non deve superare il limite fisiologico del 10 per cento rispetto alla spesa totale;

b) la spesa pubblica complessiva non può espandersi che in collegamento al tasso di espansione del reddito nazionale.

Queste direttive per il Governo — come è stato ricordato al Senato — devono riguardare « non soltanto la spesa pubblica che si riferisce al bilancio, ma tutti quei programmi che attingono ad altre risorse diverse dalle entrate statali e particolarmente al mercato finanziario, nonché alla spesa di enti pubblici che intervengono nella economia ».

Esse hanno così comportato da un lato una riduzione del disavanzo del bilancio dello Stato e dall'altro lato un impegno operativo coerente alla eliminazione del *deficit* delle aziende statali, anche con un riavvicinamento dei costi ai prezzi dei servizi pubblici.

Ebbe, infatti, a dire il Ministro del tesoro al Senato, nella sua relazione al bilancio semestrale, che uno degli obiettivi fondamentali, in relazione agli impegni assunti dal Governo, resi più urgenti dalla presente congiuntura è « la riduzione del *deficit* rispetto all'anno precedente così che lo Stato, primo rispetto a tutti gli altri soggetti economici, si renda consapevole della necessità di limitare la formazione di liquidità del mercato in una fase in cui l'eccesso di liquidità aveva già creato squilibri nel sistema dei prezzi e nella bilancia dei pagamenti ».

Una siffatta opportunità anticongiunturale di riduzione o almeno di contenimento dei disavanzi non poteva non essere fatta presente anche agli Enti locali (regioni, province e comuni) e ad essi il Governo, fiducioso nella loro collaborazione, ha rappresentato la necessità di diminuire, a partire dal 1964, il loro *deficit* seguendo l'esempio dello Stato e ricordando che anche la C.E.E., nella sua raccomandazione recente sui problemi della congiuntura, ha rivolto l'invito ai Paesi membri di ridurre l'aumento della spesa non solo dello Stato, ma anche degli Enti locali entro i limiti ammessi del 5 per cento ».

Va osservato che il valore e la validità di questa politica della spesa pubblica, commisurata coerentemente alla realtà della situazione economica del Paese e alle esigenze anticongiunturali, sono confermati dal più volte ribadito impegno del Governo di operare allo stesso fine anche con la politica della entrata non solo accelerando l'*iter* di approntamento della riforma tributaria, ma soprattutto realizzando in forma effettiva ed efficace il dovere di fare rispettare le leggi tributarie.

Serve in merito, come raccomandazione urgente al Governo, la osservazione della Commissione per la riforma tributaria che « la riserva fiscale in Italia, costituita dalla evasione e dalle esenzioni, è di dimensioni tali da assicurare ogni necessaria elasticità

delle entrate fiscali senza ricorrere ad altri inasprimenti, ma anzi riducendo le aliquote oggi esistenti.

In merito ad una siffatta impostazione e tendenza della politica della spesa e per rispondere ad alcune contestazioni mosse in sede di Commissione Speciale, crediamo opportuno segnare alcune sommarie considerazioni da offrire al dibattito che al riguardo è ancora aperto.

Il disavanzo finanziario (in cui è compresa la parte di disavanzo per movimenti di capitali) ha una sua rilevanza ai fini congiunturali e suggerisce come limite fisiologico il limite del 10 per cento rispetto alla spesa totale in riferimento al modo con cui il disavanzo viene coperto e agli effetti che può provocare nella situazione economica del Paese. Quando l'aumento di disavanzo è coperto con operazioni di tesoreria, tali da farlo gravare direttamente sul mercato finanziario, ed è indotto da spese non sufficientemente qualificate e da investimenti non effettivamente produttivi, il limite del 10 per cento è un vero e proprio limite di sicurezza. Nel bilancio semestrale che è al nostro esame, tale carattere di limite di sicurezza gli deriva proprio dal fatto che si tratta di un bilancio-ponte in attesa di quella programmazione economica, nella quale anche la politica del disavanzo viene ad assumere una collocazione funzionale.

La seconda regola e cioè che l'aumento della spesa pubblica deve avere, come uno dei suoi punti di riferimento, l'aumento del reddito nazionale, anch'essa non è una regola contabile ma un indirizzo politico rivolto a riaffermare l'indissolubile legame esistente fra reddito nazionale e spesa pubblica.

Si tratta di un rapporto dinamico che deve considerare da un lato gli effetti, che sulla formazione del reddito ha la spesa pubblica, e dall'altro lato non deve prescindere dalla considerazione del ritmo di sviluppo del reddito nazionale nella determinazione delle previsioni dell'intera spesa pubblica.

La spesa infatti parte e deve partire da scale di priorità, che coerentemente potranno essere definite solo con la programmazione economica, considerate in rapporto alla dinamica del reddito nazionale, che è insieme condizione e presupposto di ogni azione e iniziativa pubblica.

Per gli enti locali ricorderemo che nel 1963 la spesa di parte effettiva è risultata di 2.399 miliardi e l'entrata di 1.517 miliardi con un disavanzo di 882 miliardi. I mutui autorizzati a tutto il 15 aprile 1964 dalla Cassa Depositi e prestiti, a copertura del disavanzo eco-

nomico dei bilanci dei comuni e delle province, che erano stati dell'ordine di 170 miliardi in ognuno degli anni 1960 e 1961 hanno raggiunto i 248 miliardi per l'anno 1962 e i 359 miliardi per l'anno 1963. L'ammontare relativamente maggiore riguarda i comuni capuologo a favore dei quali, sui 359 miliardi complessivi di mutui per il 1963, sono stati autorizzati ben 213 miliardi. Da ricordare infine che al 31 dicembre 1963 la consistenza dei mutui in essere dei comuni e delle province verso la Cassa Depositi e Prestiti ammontava a 1.370 miliardi dei quali 954 per copertura di disavanzo e 416 per il finanziamento di opere di competenza.

Da questi dati appare inevitabile una armonizzazione della finanza locale con quella nazionale, mentre lo Stato dovrebbe procedere alla assunzione definitiva di alcuni oneri che riguardano servizi generali ancora oggi indebitamente gravanti sugli Enti locali e fissare i criteri di una sollecita e permanente solidarietà nei confronti dei comuni più piccoli e più poveri per le spese istituzionali. Il suggerimento rivolto agli Enti locali di ridurre o almeno contenere il disavanzo si ispira ad una obbiettiva esigenza anticongiunturale, al proposito di garantire nel mercato finanziario un equilibrio dinamico e funzionale, ai fini dell'incremento della offerta sul mercato, fra il settore privato e il settore pubblico, non facendo gravare quest'ultimo eccessivamente sugli istituti di credito e sulle stesse disponibilità della Cassa depositi e prestiti e sollecitando la massima qualificazione della spesa dei comuni e delle province.

Non è dunque da considerarsi un invito indiscriminato a ridurre il disavanzo senza tenere conto della situazione reale degli Enti locali rispetto ai vecchi problemi e ai nuovi compiti, che devono affrontare in stretta connessione con la situazione economica del Paese. Lo dimostra il fatto che l'invito si accompagna al responsabile riconoscimento che « esistono problemi di adeguamento della finanza locale » e all'impegno più volte ribadito, in riferimento a leggi recenti quali la 167 sulla edilizia popolare ed economica, la 60 sulla istituzione della Gescal e in riferimento alla prossima nuova legge urbanistica, di concretizzare un serio ed effettivo intervento dello Stato a garanzia del finanziamento delle iniziative e degli interventi che tali leggi richiedono agli enti locali.

Infine per i disavanzi delle aziende esercenti servizi pubblici: l'indirizzo di operare per una loro eliminazione anche attraverso un riavvicinamento dei costi ai prezzi (in

ossequio peraltro alle raccomandazioni della C.E.E.) è del tutto legittimo e valido giacché, come più volte affermato dal Governo, esso si colloca nel più vasto discorso della riorganizzazione delle aziende statali e delle riduzione dei costi sviluppato sulla base del ribadito riconoscimento che tutti i servizi pubblici (e in modo particolare i trasporti) hanno una utilità sociale, che si estende anche a coloro che del servizio non usufruiscono. Una riprova dell'orientamento del Governo al riguardo è offerta dal recente aumento delle tariffe telefoniche, che si è accompagnato all'impegno della unificazione delle aziende telefoniche, dell'ammodernamento e dell'estensione degli impianti e dell'autofinanziamento degli investimenti previsti dal piano di sviluppo.

Gli indirizzi per il contenimento della spesa pubblica ai fini della domanda globale (di cui la domanda pubblica intesa in senso lato è una componente di grande momento) fanno capo all'azione politica del Ministro del tesoro e rispondono al suo impegno di ridurre il ricorso della Tesoreria statale al mercato finanziario e monetario e di allentare la tensione che sul mercato produceva il finanziamento del disavanzo pubblico totale. Epperò non possono essere disgiunte dalla caratteristica del bilancio semestrale, quella di essere un bilancio-ponte verso la programmazione e, inquadrandosi nella esposizione finanziaria del Ministro del bilancio, traggono senso e funzione precisi proprio dagli impegni programmatici a più lungo termine del Governo.

Il Ministro del bilancio, nella sua esposizione finanziaria al Senato, ha esplicitamente riconosciuto che « gli elementi che stanno al fondo della nostra situazione richiedono un nostro costante impegno per una azione sulle strutture, senza della quale la nostra azione nei confronti delle difficoltà presenti resterebbe effimera ».

« È per questo che le scelte operative che noi stiamo già compiendo e abbiamo compiuto per affrontare la congiuntura hanno una ispirazione coerente con il lavoro di fondo che dobbiamo compiere a più lungo andare per un risanamento degli squilibri maggiori della nostra economia ».

« Occorre risolvere ad un tempo i problemi della continuità di sviluppo e quelli degli squilibri strutturali. Solo così sarà possibile recuperare un saggio di sviluppo elevato, senza inflazione e senza disoccupazione. È artificiosa e falsa la contrapposizione fra una politica di congiuntura che badi solo alla stabilità senza preoccuparsi delle distorsioni che l'hanno compromessa, ed una politica di program-

mazione e di riforme presentata come una specie di politica di lusso».

Viene così delineata una strategia generale della politica di stabilizzazione, che lega senza soluzioni di continuità di tempo e di impegno politico la politica anticongiunturale e la politica di piano. Da questa strategia, ribadita di recente l'8 giugno al Senato dal Presidente del Consiglio a nome del Governo e della maggioranza, ricava luce per la sua analisi e la sua interpretazione la politica della spesa quale si configura nel bilancio semestrale e nella azione del Ministero del tesoro. La sua qualificazione, che non può non essere l'altra faccia del suo contenimento, può così verificarsi alla luce dei criteri di priorità per gli investimenti fissati dal Ministro del bilancio. Tali criteri sono: *a*) investimenti che hanno carattere di produttività a breve scadenza o che consentono a iniziative parzialmente realizzate di entrare immediatamente

in produzione; *b*) investimenti che consentono di razionalizzare i processi produttivi e distributivi e tali quindi da contribuire a ridurre in misura sensibile i costi; *c*) investimenti in industrie base, necessari all'ulteriore sviluppo produttivo; *d*) investimenti nei settori che soffrono di strozzature nella capacità di offerta in quanto hanno raggiunto i limiti della loro capacità produttiva; *e*) investimenti da parte di imprese che possono dimostrare di lavorare in misura rilevante per l'esportazione.

**RAGGRUPPAMENTO DELLA SPESA
IN BASE ALLE FINALITÀ.**

Le previsioni di spesa effettiva per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 — che, come abbiamo visto, raggiunge l'importo di milioni 3.126.197,3 — possono essere funzionalmente riassunte, per grandi voci, come risulta dal seguente prospetto:

	Importi in milioni di lire	Proporzioni percentuali	Proporzioni dell'esercizio 1963-64
I. — Oneri a carattere economico e produttivo:			
Spese per opere pubbliche e strade ferrate	482.798,2	15,4	15,3
Spese per i servizi economici	201.781,2	6,5	5,4
	<u>684.579,4</u>	<u>21,0</u>	<u>20,7</u>
II. — Spese per la sicurezza interna ed internazionale:			
Spese per la difesa militare	483.180,6	15,5	14,1
Spese per i servizi di polizia	130.206,8	4,2	3,7
Spese per la giustizia	57.940,8	1,8	1,7
	<u>671.328,2</u>	<u>21,5</u>	<u>19,5</u>
III. — Spese di carattere sociale:			
Spese per la beneficenza, l'assistenza sociale e la previdenza	246.813,8	7,9	8,7
Pensioni di guerra	138.000 —	4,4	4,7
	<u>384.813,8</u>	<u>12,3</u>	<u>13,4</u>
IV. — Istruzione pubblica	579.624,3	18,5	17,9
V. — Interessi di debiti pubblici	95.233,5	3 —	4,5
VI. — Oneri in dipendenza di prezzi politici e per sovvenzioni ad Aziende autonome	10.347 —	0,3	1,2
VII. — Interventi a favore della finanza regionale e locale	211.930 —	6,8	6,8
VIII. — Servizi delle finanze, del tesoro, del bilancio	145.958,9	4,7	4,1
IX. — Spese per l'esecuzione del trattato di pace	2.619,3	0,1	—

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Importo in milioni di lire	Proporzioni percentuali
X. — <i>Oneri diversi</i> :		
Spese per gli organi ed i servizi generali dello Stato . .	149.268,4	4,8
Spese aventi relazione con le entrate	84.245,1	2,7
Spese per i servizi relativi agli ex territori coloniali . .	45,7	—
Spese per i servizi all'estero	28.235,6	0,9
Spese per i servizi di culto	9.499,1	0,3
Spese per la liquidazione degli oneri di guerra	10.819 —	0,4
Fondi indivisi e fondi di riserva	57.650 —	1,8
	<u>339.762,9</u>	<u>10,9</u>
	<u>3.126.197,3</u>	<u>100 —</u>

SPESE PER IL PERSONALE

I. — PERSONALE DELLO STATO.

Gli oneri per il personale in attività di servizio e per quello in posizione di quiescenza, inclusi negli stanziamenti di spesa sopra considerati risultano come appresso:

Personale in attività di servizio	milioni	961.700 —
Personale in quiescenza, compresi gli oneri per il trattamento particolare riservato al personale militare cessato dal servizio attivo per riduzione di quadri e a quello in posizioni particolari, nonché le indennità di licenziamento e quelle <i>una tantum</i> in luogo di pensione . . .	»	193.636,2
Accantonamenti sui fondi speciali	»	43.050,9
	milioni	<u>1.198.387,1</u>

Le occorrenze per i servizi, che con gli oneri per il personale costituiscono la parte effettiva della spesa, assommano invece a milioni 1.927.801,2.

L'importo di milioni 43.059,9 relativo ad accantonamenti sui fondi speciali (di cui milioni 40.100 concernenti promiscuamente personale dei diversi Ministeri e delle Aziende autonome) concerne:

per milioni 40.000, un fondo da ripartire tra le varie Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo,

in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza a decorrere dal 1° luglio 1964; per milioni 3.059,9 provvedimenti legislativi in corso.

Per avere il quadro completo relativo alle spese per il personale occorre considerare anche quelle relative al personale delle Aziende autonome. Esse risultano dal seguente prospetto:

II. — PERSONALE DELLE AZIENDE AUTONOME.

	Personale in attività di servizio	Personale in quiescenza	In complesso
(in milioni di lire)			
Ferrovie.	143.663,1	21.450 —	165.113,1
Monopoli	18.752,9	5.568,9	24.321,8
Poste e telegrafi	117.330,3	13.868 —	131.198,3
Telefoni	10.078,3	1.468,3	11.546,6
Azienda nazionale autonoma delle strade	9.847,3	1.285,7	11.133 —
	<u>299.671,9</u>	<u>43.640,9</u>	<u>343.312,8</u>

SPESE DI INVESTIMENTO

È di notevole rilievo precisare quanta parte della spesa pubblica destinata a spese di carattere produttivo — e cioè a spese di investimento — contribuisca al potenziamento dell'economia nazionale. Dette spese

ammontano a complessivi milioni 559.139,9, delle quali milioni 521.207 a carico della parte effettiva del bilancio e milioni 37.932,9 della categoria movimento di capitali come risulta dal prospetto che segue nel quale le spese medesime vengono distinte anche per settori di intervento:

	Parte effettiva	Movimento di capitali	In complesso
	(milioni di lire)		
Opere pubbliche straordinarie (comprese quelle edilizie e le opere stradali in gestione all'A.N.A.S.)	257.158,1	1.000,1	258.158,2
Interventi nel campo delle opere pubbliche e nei settori economici da attuarsi a cura della Cassa del Mezzogiorno	114.925 -	—	114.925 -
Agricoltura e bonifica	59.052,5	24.065,9	83.118,4
Interventi a favore dell'industria nazionale . . .	15.989,7	12.554,4	28.544,1
Addestramento professionale dei lavoratori e cantieri di rimboschimento	4.000 -	—	4.000 -
Partecipazioni ad Enti ed Organismi internazionali a carattere economico	6.637 -	—	6.637 -
Spettacolo, radiotelevisone e turismo	11.684,7	—	11.684,7
Interventi nel settore dei trasporti e delle comunicazioni	28.152,4	—	28.152,4
Mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche, sanitarie, didattiche; acquisto, riparazione e ricollocamento in sito di opere d'arte, altri interventi diversi	23.607,6	312,5	23.920,1
	521.207 -	37.932,9	559.139,9
	521.207 -	37.932,9	559.139,9

Alle spese d'investimento di cui sopra occorre aggiungere quelle afferenti alle Aziende autonome (ferrovie dello Stato; monopoli di Stato; Poste e telegrafi; Servizi telefonici; A. N. A. S.).

Le previsioni relative al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, recano, relativamente alle cinque Aziende considerate, spese di investimento per complessivi miliardi 214,4 di cui miliardi 147,1 da effettuare con mezzi propri (il restante importo di miliardi 67,3 concernono investimenti da effettuare con contributi corrisposti a carico del bilancio dello Stato).

Il detto importo di miliardi 147,1 riguarda, per la quasi totalità, il settore dei trasporti e delle comunicazioni, in relazione, soprattutto, alle spese per l'esecuzione del piano quinquennale di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie di cui alla legge 18 dicembre 1959, n. 1142, e del piano decennale

per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento ed il potenziamento della rete ferroviaria di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 211, nonché a quelle per l'attuazione di un programma di opere e lavori per il potenziamento degli impianti e stabilimenti di telecomunicazione approvato con legge 26 luglio 1961, n. 718.

Una valutazione del volume complessivo degli investimenti di cui verrà a beneficiare l'economia nazionale con le dotazioni proposte per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, può essere effettuata considerando, in aggiunta agli investimenti diretti delle Amministrazioni dello Stato, quelli stimolati dal concorso statale ed escludendo gli investimenti già effettuati in precedenti esercizi, tuttora impegnanti il bilancio con effetti protratti.

Gli investimenti complessivi si aggireranno perciò sui 1.100 miliardi di lire in

cifra tonda. In tale complesso trovano preminente considerazione i settori delle opere pubbliche, dell'agricoltura e dell'industria, che beneficeranno anche degli investimenti attuati attraverso la Cassa per il Mezzogiorno, ed il settore dei trasporti e delle comunicazioni.

ONERI PLURIENNALI

La spesa complessiva di miliardi 3.264,1 compresa nel progetto di bilancio per il periodo in esame comprende la spesa di miliardi 604,9 per spese straordinarie ad incidenza pluriennale, di cui miliardi 545,8 a carico della parte effettiva e miliardi 59,1 della categoria movimenti di capitali.

Gli oneri pluriennali, che gravano e graveranno sul bilancio dello Stato traggono principalmente origine dal complesso di « piani di sviluppo » approvati per il passato in modo disorganico senza tenere in debito conto l'elemento di rigidità che veniva con ciò introdotto in misura crescente nella spesa per gli esercizi successivi.

Il complesso dei « piani » varato fino ad ora comporta una spesa totale, già parzialmente sostenuta, di 10.333 miliardi di lire. La parte a carico diretto del bilancio dello Stato ammonta a 4.600 miliardi, cioè a meno del 50 per cento del totale: la restante copertura è riservata o allo Stato, mediante ricorso al credito, o ad altri Enti pubblici o privati.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Riepilogo per categorie delle previsioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

	Parte effettiva	Movimento di capitali	In complesso
<i>Spesa:</i>	(milioni di lire)		
Tesoro	935.383,9	109.790,6	1.045.174,5
Finanze	319.389,4	1.393,7	320.783,1
Grazia e giustizia	57.893,8	»	57.893,8
Affari esteri	23.975,7	0,4	23.976,1
Pubblica istruzione	568.767,8	»	568.767,8
Interno	164.275,2	9.171,9	173.447,1
Lavori pubblici	207.594,5	»	207.594,5
Trasporti e aviazione civile	20.991,9	»	20.991,9
Poste e telecomunicazioni	100,1	»	100,1
Difesa	529.750,6	11.500 —	541.250,6
Agricoltura e foreste	48.597,3	6.030,1	54.627,4
Industria e commercio	8.079 —	»	8.079 —
Lavoro e previdenza sociale.	159.801,6	»	159.801,6
Commercio con l'estero	7.359,8	»	7.359,8
Marina mercantile	29.856,8	30 —	29.886,8
Bilancio	173,2	»	173,2
Partecipazioni statali	695 —	»	695 —
Sanità	35.111,9	»	35.111,9
Turismo e spettacolo	8.399,8	»	8.399,8
	3.126.197,3	137.916,7	3.264.114 —
<i>Entrata</i>	2.946.908,1	50.277,5	2.997.185,6
Disavanzo	179.289,2	87.639,2	266.928,4

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Ripartizione in spese per il personale ed oneri per i servizi delle previsioni di parte effettiva per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

	Spese per il personale	Spese per i servizi	In complesso
<i>Spesa:</i>	(milioni di lire)		
Tesoro	68.105,5	867.278,4	935.383,9
Finanze	97.161,3	222.228,1	319.389,4
Grazia e giustizia	45.597,1	12.296,7	57.893,8
Affari esteri	14.221,5	9.754,2	23.975,7
Pubblica istruzione	529.963,1	38.804,7	568.767,8
Interno	102.533,9	61.741,3	164.275,2
Lavori pubblici	17.907,7	189.686,8	207.594,5
Trasporti e aviazione civile	2.818,3	18.173,6	20.991,9
Poste e telecomunicazioni	82,6	17,5	100,1
Difesa	281.903,2	247.847,4	529.750,6
Agricoltura e foreste	16.015,2	32.582,1	48.597,3
Industria e commercio	2.802,4	5.276,6	8.079 —
Lavoro e previdenza sociale.	10.755,2	149.046,4	159.801,6
Commercio con l'estero.	865 —	6.494,8	7.359,8
Marina mercantile	2.352,9	27.503,9	29.856,8
Bilancio	47,8	125,4	173,2
Partecipazioni statali.	231 —	464 —	695 —
Sanità	4.370,2	30.741,7	35.111,9
Turismo e spettacolo	662,2	7.737,6	8.399,8
	1.198.396,1	1.927.801,2	3.126.197,3

CONSIDERAZIONI FINALI

La discussione che sul bilancio di previsione dello Stato per il semestre luglio-dicembre 1964 si è svolta per oltre dieci giorni in sede di Commissione dei 75 — sia pure con un sviluppo discontinuo determinato dal contemporaneo esame dello stesso bilancio presso l'altro ramo del Parlamento — può essere giudicata interessante e positiva.

Gli interventi, però, hanno avuto quasi esclusivamente per oggetto o i grandi temi della politica economica e finanziaria generale, oppure problemi, sempre generali, attinenti ai singoli Ministeri. Di questi temi sono testimonianza i numerosi ordini del giorno presentati, molti dei quali sono stati accolti dal Governo (alcuni come raccomandazione, altri come raccomandazione di studio) e molti, respinti dal Governo, saranno indubbiamente ripresentati in aula al voto dell'Assemblea.

Non è stata invece fatta — salvo qualche rarissima eccezione — una analisi approfondita dei singoli stati di previsione; riesce così difficile al relatore compiere al riguardo un'opera critica che risponda, per questo argomento, all'orientamento sia pure di maggioranza della Commissione. Dovrà perciò limitarsi a riassumere, per rapidi cenni, alcune conside-

razioni, fra le tante emerse in sede di discussione e in riferimento a quelle questioni di carattere generale, che potranno essere risollevate in aula.

Va comunque ricordato che secondo la legge di riforma del bilancio, il Parlamento deve pronunciarsi anzitutto sulla congruità delle entrate complessive, sulla congruità della spesa complessiva (e non sulla congruità della spesa per ciascun stato di previsione) ed infine sul disavanzo, così da avere una visione globale dell'attività generale dello Stato.

Questa innovazione — che è fondamentale ai fini della politica di programmazione che è impegno dell'attuale Governo attuare col prossimo esercizio finanziario solare — condiziona così le nostre discussioni e le stesse relazioni, di maggioranza o di minoranza, al bilancio.

Prima però di passare a riassumere la parte dei lavori dedicati dalla Commissione dei 75 all'esame degli stati di previsione della spesa per i singoli Ministeri, sembra opportuno al relatore riportare un quadro generale della ripartizione percentuale della spesa (commisurata in miliardi) per ricavare nei confronti dell'esercizio 1963-64 i mutamenti quantitativi verificatisi:

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Ripartizione percentuale della spesa.

(In miliardi)

	1963-64	%	1964-65	%	Semestre	%
Tesoro	2.408,8	39,33	2.336,8	34,10	1.045,1	32,01
Finanze	603,7	9,85	709,5	10,35	320,7	9,82
Grazia e giustizia	95,3	1,55	112 —	1,63	57,8	1,77
Affari esteri	39,7	0,64	47,5	0,69	23,9	0,73
Pubblica istruzione	784,2	12,80	1.100,8	16,06	568,7	17,42
Interno	257,5	4,20	340,2	4,96	173,4	5,31
Lavori pubblici	364,8	5,95	429,9	6,27	207,5	6,35
Trasporti	27 —	0,44	42,8	0,62	20,9	0,64
Poste e telecomunicazioni	0,15	—	0,19	—	0,1	—
Difesa	886,3	14,47	1.057,7	15,43	541,2	16,58
Agricoltura e foreste	100,6	1,64	116 —	1,69	54,6	1,67
Industria e commercio	28,3	0,46	22,4	0,32	8 —	0,24
Lavoro e previdenza sociale	334,3	5,45	368 —	5,37	159,8	4,89
Commercio estero	10,3	0,16	11,2	0,16	7,3	0,22
Marina mercantile	55,3	0,90	59,6	0,86	29,8	0,91
Bilancio	0,28	—	0,34	—	0,17	—
Partecipazioni statali	46,3	0,75	1,37	0,01	0,69	—
Sanità	57,9	0,94	68,5	0,99	35,1	1,07
Turismo e spettacolo	22,7	0,37	25,8	0,37	8,39	0,25
TOTALE	6.124,1	100	6.851,5	100	3.264,1	100

1. — Una analisi anche sommaria della qualificazione della spesa, in riferimento al bilancio semestrale, non può non apprezzare lo sforzo compiuto dal Governo per potenziare la spesa destinata agli investimenti. La spesa per lo sviluppo economico e produttivo è passata al 21,9 per cento rispetto al 20,9 del 1963-64. Al primo posto nella serie di priorità, come si conviene a una moderna democrazia, sono state poste le spese per la pubblica istruzione, che ascendono per il bilancio semestrale a 580 miliardi, pari al 18,5 per cento del totale. Tutto questo, mentre è diminuito il *deficit* e mentre è stato necessario inserire nel bilancio una serie di oneri che, in parte, sono adempimenti di legge e in parte fanno fronte ad esigenze, come per le

retribuzioni e il conglobamento, immediate ed indilazionabili.

Il Governo ha così provato, nonostante l'impegno del contenimento della spesa, la volontà di tenere dietro all'esigenza produttiva e dello sviluppo economico.

Ma molto resta da fare per risolvere, in aggiunta ai tradizionali squilibri dell'economia italiana, sia di natura settoriale che territoriale, le deficienze delle infrastrutture civili, secondo gli impegni presenti nel programma di Governo.

Per reperire i mezzi finanziari idonei a fare fronte all'attuazione del programma, bisogna rivolgersi al bilancio dello Stato. Da ciò la necessità di mettere ordine e razionalizzare il bilancio in modo da renderlo flessi-

bile e da fare sì che possa disporre di una cospicua massa di disponibilità da destinare, nell'ambito di un programma globale a lungo termine, al soddisfacimento delle esigenze di progresso della società italiana, selezionate secondo precise scelte prioritarie commisurate alle risorse disponibili.

Tutto ciò comporta l'opportunità, che deve essere avvertita anche in sede parlamentare da parte della maggioranza e da parte delle minoranze, di non caricare il bilancio in modo continuativo e dispersivo di oneri particolari afferenti a interessi settoriali.

Sotto questo punto di vista, a commento degli ordini del giorno presentati con influenza sul totale della spesa, c'è da osservare che le varie parti della Commissione non hanno saputo adeguare le loro richieste alle esigenze di una programmazione della spesa per altro, almeno sul piano di principio, universalmente auspicata.

Razionalizzare il bilancio dello Stato è insieme una esigenza della politica di stabilizzazione e la base dalla quale si deve partire per operare concretamente ai fini dello sviluppo della società italiana.

2. — La visione unitaria della spesa preventivata per l'esercizio semestrale ha permesso alla Commissione di avviare un discorso globale sulla pubblica amministrazione, che dovrà essere portato avanti e possibilmente a produttive conclusioni.

La spesa per il personale raggiunge 1.198 miliardi e 400 milioni, ai quali si aggiungono 343 miliardi e 300 milioni per il personale delle aziende autonome. È una spesa assai grossa, soprattutto se confrontata a quella per i servizi, che ascende a 1.927 miliardi e 800 milioni. E per altro ancora assai difficile avere un quadro preciso per poter giudicare con completezza di analisi se sia o meno una spesa eccessiva. Di certo si può dire che il personale andrebbe meglio distribuito e meglio utilizzato. Comunque l'impegno che appare necessario è quello di non dilatare ulteriormente questa spesa: opportuna è invece una qualificazione tecnica e necessarie sono quelle riforme di carattere parziale che, inquadrata in una valutazione generale, appaiono già oggi indispensabili per adeguare l'amministrazione pubblica, in capacità e attrezzature, alle esigenze della programmazione.

3. — Ministeri del bilancio, tesoro e finanze. La discussione ha fatto emergere con forza l'opinione che i tre Ministeri devono

essere considerati unitariamente come la centrale operativa dell'attività generale dello Stato. Le loro funzioni particolari devono essere armonizzate nel quadro di un'azione unitaria rivolta sia al risanamento della congiuntura che all'approntamento delle riforme di struttura valutate necessarie ai fini dello sviluppo generale.

Per il Ministero del bilancio, che è ancora privo di organici propri, si tratta di procedere ad una ristrutturazione, che tenga conto sia dei compiti istituzionali sia di quelli conferitigli dall'impegno della programmazione economica.

Il Ministero, che si qualifica ormai come Ministero del Bilancio e della Programmazione, fornito di strutture adeguate ai compiti di coordinamento e di iniziativa, deve essere messo in grado, oltretutto, di poter adempiere con completa responsabilità al dovere di partecipazione e di controllo della elaborazione del bilancio di previsione in tutti i suoi diversi stati di previsione.

Per il Ministero del tesoro il dibattito di Commissione ha suggerito una serie di importanti considerazioni sul problema dei residui, sul problema della politica di tesoreria, sul problema del controllo della attività del sistema creditizio. Al riguardo varrà la pena di osservare che, per la politica di tesoreria e per l'attività creditizia, il Ministero ha ispirato la sua azione a criteri elastici di contenimento del *deficit* del conto del tesoro con la Banca d'Italia, e del ritmo di espansione degli impieghi. Tale indirizzo deve essere mantenuto, tenendo però presenti, nell'azione di contenimento del tasso di sviluppo del credito, alcune priorità fondamentali, dirette a sostenere i soggetti più deboli dell'attività produttiva. Si devono tenere in particolare conto le esigenze della piccola e media industria, per le quali più duramente si fanno sentire le conseguenze della ridotta capacità di autofinanziamento e della ridotta rispondenza del mercato finanziario, e ciò per un complesso di cause, non ultime delle quali le minori possibilità di risparmio e la minore propensione ad esso.

In riferimento al Ministero delle finanze si è sottolineato, nel corso della discussione, la sua azione anticongiunturale in direzione di una effettiva e sollecita riduzione di oneri fiscali per favorire l'incremento delle esportazioni, del reperimento di nuove entrate per finanziare oneri di bilancio incompressibili e per finanziare investimenti produttivi sottraendo ai consumi non essenziali quote di potere d'acquisto. Osservazioni di rilievo, ol-

tre ai problemi della riforma tributaria e, nel corso della sua preparazione, ai problemi dell'ammodernamento degli accertamenti, sono state rivolte al problema, non ancora risolto, della considerazione del costo del prelievo di ogni contributo.

4. — Non è stato possibile alla Commissione esaminare la politica meridionalista perché non in possesso della relazione che il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno è tenuto di presentare al Parlamento. Ci si limita perciò a ricordare che nel Mezzogiorno si è avuto uno sviluppo economico sensibile, superiore a quello che si avuto nelle regioni settentrionali. Nel 1963 il reddito del Mezzogiorno è infatti aumentato del 7,5, contro il 4,8 per cento dell'intera area nazionale e gli investimenti, soprattutto quelli relativi al settore industriale (nel quale le Partecipazioni statali hanno avuto parte preponderante) sono aumentati in misura molto più sensibile nel Mezzogiorno che nel Centro-nord.

5. — Ministero delle Partecipazioni statali. — Nonostante le incertezze, che caratterizzano l'attuale situazione del mercato finanziario e monetario, gli investimenti complessivi programmati per il 1964 assommano all'ordine di 784 miliardi, di cui 710 in Italia. Sostanzialmente si mantengono al limite raggiunto nel 1962 e nel 1963. Oltre 250 miliardi sono destinati al settore siderurgico: circa 100 miliardi saranno assorbiti dal settore meccanico e dagli interventi nell'industria tessile, della carta, del vetro e in industrie manifatturiere minori, soprattutto per completare i programmi già avviati nelle regioni meridionali; oltre 40 miliardi sono destinati al settore petrolchimico a Ravenna, Gela, Ferrandina; una sessantina di miliardi dovrebbero essere impegnati nel settore degli idrocarburi; nel settore delle autostrade, che peraltro dovrà essere interessato da una revisione produttivistica del programma di sviluppo, si prevedono investimenti per 90 miliardi di lire; il gruppo delle aziende di servizi (telefoni, trasporti marittimi e aerei, ra-

diotelevisione, cinema e terme) impegnerà investimenti per oltre 150 miliardi.

La situazione economica generale suggerisce un maggiore apporto dello Stato in questo importante settore di intervento mediante un congruo aumento del fondo di dotazione.

6. — Nell'esame degli altri stati di previsione e in particolare di quelli del Commercio con l'estero, della Industria e commercio, della Marina mercantile, del Turismo sono emersi con forza gli impegni particolari di iniziativa dei rispettivi Ministeri rispetto ai problemi congiunturali. Così, per fare qualche esempio, si è auspicato lo snellimento delle procedure doganali (formulari, visite, sistema di pagamento, ecc.), e una maggiore rapidità nella restituzione dell'I.G.E. agli esportatori; il rapido reperimento dei mezzi finanziari per la realizzazione del programma approntato dal Ministero della marina mercantile per lo sviluppo della flotta, da portare da 5 milioni 403.000 a 7.225.000 tonnellate, per il potenziamento dei cantieri attraverso la nazionalizzazione delle strutture e la costruzione di 2.400.000 tonnellate di naviglio; il potenziamento e lo sviluppo della pesca; la riorganizzazione dei porti; la revisione del sistema commerciale di distribuzione dei prodotti, attualmente eccessivamente costosi con gravi ripercussioni sui prezzi al dettaglio.

7. — ONOREVOLI COLLEGHI! La analisi del bilancio semestrale contenuta in questa assai modesta relazione; il giudizio dato sulla congruità della spesa complessiva così come è stata inquadrata nella situazione economica, negli impegni di Governo, nella prospettiva della programmazione; le considerazioni sia pure sommarie raccolte dalla discussione svoltasi nella Commissione Speciale, mi autorizza a chiedervi un voto di approvazione del disegno di legge, con particolare riguardo all'articolo 2, sul bilancio di previsione dello Stato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

DE PASCALIS, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

(Stato di previsione dell'entrata)

Art. 1.

È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n. 1*).

È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il periodo medesimo.

(Spesa complessiva)

Art. 2.

La spesa dello Stato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 è stabilita come segue:

Parte effettiva . . .	L.	3.126.197.246.021
Movimento di capitali »		137.916.704.276
		<hr/>
	L.	<u>3.264.113.950.297</u>

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

Art. 3.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 2*).

Art. 4.

È autorizzata per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

(Stato di previsione dell'entrata)

ART. 1.

Identico.

(Spesa complessiva)

ART. 2.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

necessario iscrivere al capitolo n. 20 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 5.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, è stabilita in lire 350 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Art. 6.

Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai sensi dell'articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, è fissato, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in lire 51.652.430.500.

Art. 7.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, è autorizzata in lire 2.350.000.000, ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

Art. 8.

È autorizzata per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 un'assegnazione di lire 9.500.000.000 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso e per far fronte alle spese del personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 9.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonchè del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal Comune di Napoli, per

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è stabilito, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in lire 1.922.028.750.

Art. 10.

È autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura del disavanzo di gestione dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere al capitolo numero 489 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 11.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in lire 6.000.000.

Art. 12.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, buoni ordinari del tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal Regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonché l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate negli esercizi 1963-64 e precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.

È data facoltà, altresì, al Ministro del tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonché di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione postale per le prestazioni rese ai fini del collocamento dei buoni del tesoro ordinari.

Art. 13.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli nn. 418, 580 e 632 dello sta-

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

Identico.

to di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonchè ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

Art. 14.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche, sono poste a carico del Ministero del tesoro.

Di dette somme, lire 3.650.000.000 sono comprese nello stanziamento del capitolo n. 330 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso periodo e saranno direttamente versate dal Ministero del tesoro, per conto dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso dei costi sostenuti da quest'ultima per il trasporto degli effetti postali ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155 e dell'articolo 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411.

Art. 15.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli nn. 419, 420, 421, 578 e 579 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

Art. 16.

Ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

Identico.

ART. 16.

Identico.

crediti relativi all'esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e III della legge stessa è fissato, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in lire 150 miliardi.

Art. 17.

Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 10.365.000.000 iscritto al capitolo n. 568 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Art. 18.

È prorogata per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, l'efficacia delle disposizioni di cui alla legge 27 giugno 1955, n. 514, recante attribuzioni al Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del Territorio medesimo.

Art. 19.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

Identico.

ART. 19.

Identico.

considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 20.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, il Ministro del tesoro potrà autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari delegati, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 21.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41 — primo e secondo comma — del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

Art. 22.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 3*).

Art. 23.

La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso periodo.

ART. 20.

Identico.

ART. 21.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

ART. 22.

Identico.

ART. 23.

Identico.

Art. 24.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, è stabilito in 100.

Art. 25.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a pagare le spese per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (*Appendice n. 1*).

Art. 26.

L'Azienda monopolio banane è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese riguardanti il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze. (*Appendice n. 2*).

(*Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative*)

Art. 27.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 4*).

Art. 28.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le inte-

ART. 24.

Identico.

ART. 25.

Identico.

ART. 26.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative*)

ART. 27.

Identico.

ART. 28.

Identico.

grazioni di vitto e i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso periodo.

Art. 29.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n. 1*).

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*)

Art. 30.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 5*).

Art. 31.

Il contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, è stabilito in lire 44.250.000.

Art. 32.

È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (*Appendice n. 1*).

(*Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative*)

Art. 33.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della pubblica istruzione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 6*).

ART. 29.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*)

ART. 30.

Identico.

ART. 31.

Identico.

ART. 32.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative*)

ART. 33.

Identico.

Art. 34.

Sono autorizzate per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, le seguenti assegnazioni:

lire 10.000.000, quale concorso straordinario per l'ammmodernamento dell'organizzazione bibliografica nazionale di diffusione della lettura (biblioteche popolari), per l'attrezzatura dei posti di prestito e per l'acquisto di bibliobus;

lire 28.000.000, di cui ai capitoli numeri 311, 312, 324 e 325 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, quale spesa per i servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27;

lire 12.500.000, quale spesa straordinaria per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprietà dello Stato o degli Enti di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili;

lire 350.000, per il recupero, il trasporto dai ricoveri, il riassetto e il ricollocamento in sede di opere d'arte e di materiale bibliografico e didattico nell'interesse dello Stato o di Enti e privati che svolgono in Italia la loro funzione culturale.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

Art. 35.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 7*).

Art. 36.

È autorizzata, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, la spesa straordinaria di lire 6.350.000.000 per l'integrazione dei bilanci

ART. 34.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

ART. 35.

Identico.

ART. 36.

Identico.

degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 37.

È autorizzata per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, la spesa di lire 2.500.000 per il funzionamento della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.

Art. 38.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, l'assegnazione a favore della Croce Rossa Italiana per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, è stabilita in lire 95.000.000.

Art. 39.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, il fondo di cui all'articolo 2 della legge 30 gennaio 1963, n. 70, occorrente per il pagamento delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie, è stabilito in lire 7.500.000.000.

Art. 40.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, il fondo iscritto al capitolo n. 155 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in relazione alle esigenze connesse con l'attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Art. 41.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per il periodo 1° lu-

ART. 37.

Identico.

ART. 38.

Identico.

ART. 39.

Identico.

ART. 40.

Identico.

ART. 41.

Identico.

glio-31 dicembre 1964, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso periodo.

Art. 42.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonchè il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo stesso, relative al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice numero 1*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

Art. 43.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 30 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 44.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonchè il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo medesimo, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice numero 2*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine »

ART. 42.

Identico.

ART. 43.

Identico.

ART. 44.

Identico.

del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

Art. 45.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonchè il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, dei Patrimoni predetti, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 3*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

Art. 46.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 8*).

Art. 47.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 è autorizzata la spesa di lire 7.354.750.000 di cui: lire 22.500.000 e lire 15.000.000 per

ART. 45.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

ART. 46.

Identico.

ART. 47.

Identico.

la concessione dei contributi, rispettivamente, alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dalle leggi 25 aprile 1957, n. 305 e 18 agosto 1962, n. 1356: lire 87.500.000 per le opere e le attrezzature occorrenti per i servizi di frontiera ai nuovi valichi di confine tra l'Italia e la Svizzera nel territorio del Comune di Laveno-Ponte Tresa, ai sensi della legge 12 dicembre 1962, n. 1714 e lire 7.229.750.000 per provvedere:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti, nonchè al saldo per il completamento dei lavori connessi con lo svolgimento delle Olimpiadi del 1960;

b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonchè alle escavazioni marittime;

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;

g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445 e successive estensioni e modificazioni;

h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei

sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168 e 18 luglio 1962, n. 1101.

Art. 48.

È autorizzata per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 la spesa di lire 3.990.250.000 — di cui lire 1.180.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 — per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonchè in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 — integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 — nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217, nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, e degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonchè dei beni delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono diret-

ART. 48.

Identico.

tamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione;

e) al saldo degli oneri dipendenti dai lavori relativi alla manutenzione straordinaria, alla riparazione ed al completamento degli alloggi per senza tetto nonchè al saldo degli oneri dipendenti dai lavori di riparazione di case private ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 305, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e della legge 26 giugno 1949, n. 409;

f) al saldo degli oneri per la riparazione ed il completamento di alloggi popolari a norma del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637;

g) alla spesa relativa al saldo, con pagamento non differito, degli oneri concernenti l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti ricadenti nei comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino, autorizzati con decreto-legge 2 aprile 1948, n. 688.

Art. 49.

È autorizzata per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 la spesa di lire 1.250.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di nuove chiese in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168.

Art. 50.

È stabilito per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, numero 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 lu-

ART. 49.

Identico.

ART. 50.

Identico.

glio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 605.000.000 di cui:

1) lire 5.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;

2) lire 500.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3) lire 100.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 51.

Sono altresì stabiliti per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 199.675.000, di cui lire 49.675.000 a favore dell'Ente autonomo del Flumendosa, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 498;

2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per 35 anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949,

ART. 51.

Identico.

n. 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 1.010.000.000, di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 62.500.000, destinate per lire 31.250.000 all'Italia meridionale e insulare;

b) per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 17 milioni 500.000;

c) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificate dalla legge 9 agosto 1954, n. 649 lire 20.000.000, destinate per lire 10.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 510.000.000, destinate per lire 255.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

e) per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature nei comuni contemplati nell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e nell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, modificato ed integrato dalla legge 2 luglio 1960, n. 677, lire 375.000.000 destinate per lire 300.000.000 alle località di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonchè per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 25.000.000.

3) contributi agli ordinari diocesani od agli enti mutuanti nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 168, lire 175.000.000;

4) contributi a favore dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) — (già UNRRA-Casas) — per l'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica di cui all'articolo 12 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, lire 15.000.000.

Art. 52.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 è autorizzata la spesa di lire 850.000.000, per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell'articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

Art. 53.

Per provvedere alla ricostruzione e alla rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962, è autorizzata, in applicazione delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1431 e 4 novembre 1963, n. 1465, la spesa di lire 1.250.000.000 di cui lire 90.000.000 per la formazione dei piani delle zone da destinare alla costruzione degli alloggi a carattere economico e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, nonchè per i piani regolatori comunali previsti dagli articoli 20 e 22 della citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431 e lire 7.500.000 per la compilazione dei piani di ricostruzione nonchè per compensi ai liberi professionisti incaricati della compilazione dei medesimi previsti dall'articolo 21 della legge stessa.

Art. 54

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 è autorizzata la spesa di lire 275.000.000 per provvedere alla compilazione del piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129.

Art. 55.

È autorizzata per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 la spesa di lire 3.000.000.000 per gli adempimenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, riguardante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

ART. 52.

Identico.

ART. 53.

Identico.

ART. 54.

Identico.

ART. 55.

Identico.

Art. 56.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, e 23 ottobre 1963, n. 1481, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario comprese quelle di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 22 settembre 1945, n. 676 e 12 ottobre 1945, numero 690, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

Art. 57.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con l'attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 638, relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti e della legge 25 gennaio 1962, n. 11, concernente il piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali.

Per l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957, n. 635, concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 26 gennaio 1963, n. 31 concernenti contributi ed anticipazioni alle Amministrazioni provinciali per la spesa relativa alla sistemazione generale delle strade classificate provinciali, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le relative variazioni compensative, sia in conto competenza che in conto residui.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, 1° comma, che disciplina la ces-

ART. 56.

Identico.

ART. 57.

Identico.

sione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato a provvedere alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 147 e 197 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in dipendenza delle eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11 della legge 3 gennaio 1963, n. 3, apportate ai sensi del 3° comma del medesimo articolo 11.

Art. 58.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. (*Appendice n. 1*).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi iscritti ai capitoli nn. 64 e 65 del detto stato di previsione.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonché le competenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e disposizioni relative)

Art. 59.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 9*).

ART. 58.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e disposizioni relative)

ART. 59.

Identico.

Art. 60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, le variazioni compensative conseguenti al trasferimento di unità di personale dal ruolo ordinario del Ministero della difesa a quello del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale dell'aviazione civile — in attuazione della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

Art. 61.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese concernenti il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (*Appendice n. 1*).

Art. 62.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato anticipazioni sino all'ammontare di lire 29.500.000.000 estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1° luglio-31 dicembre 1964 dell'Amministrazione stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1966.

L'onere relativo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato alla quale il Ministero del tesoro provvederà a rimborsare le quote capitale comprese nelle annualità di ammortamento.

Art. 63.

L'ammontare del fondo di dotazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio

ART. 60.

Identico.

ART. 61.

Identico.

ART. 62.

Identico.

ART. 63.

Identico.

1907, n. 429, rimane stabilito, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in lire 35 miliardi 500.000.000.

Art. 64.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

Art. 65.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 10*).

Art. 66.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 1*).

Art. 67.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 19.326.244.800, estinguibili in 35 anni al

ART. 64

Identico.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

ART. 65.

Identico.

ART. 66.

Identico.

ART. 67.

Identico.

saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a parziale copertura del disavanzo della gestione 1° luglio-31 dicembre 1964 dell'Amministrazione stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1966.

L'onere relativo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 68.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

Art. 69.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 2*).

Art. 70.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del

ART. 68.

Identico.

ART. 69.

Identico.

ART. 70.

Identico.

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

Art. 71.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della difesa per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 11*).

Art. 72.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, sono autorizzate le seguenti spese:

lire 77.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

lire 32.500.000 per la gestione del naviglio requisito o noleggiato, iscritto e non iscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato;

lire 357.500.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi e per concorso nella spesa sostenuta da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprietà e avuti in concessione e per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;

lire 500.000 per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera e la delimitazione dei nuovi confini;

lire 42.785.500.000 per oneri relativi ai servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; aiuto radio alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonchè per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori d'infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

ART. 71.

Identico.

ART. 72.

Identico.

aprile 1949, approvati con legge 1° agosto 1949, n. 465; per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; per il potenziamento della D.A.T. e per le nuove armi e relative spese per infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo, per materiale speciale e vario e per corsi di addestramento del personale; per spese inerenti a studi ed esperienze, comprese quelle relative agli impianti tecnici e logistici, nonchè all'acquisto od esproprio di terreni; per spese per il Centro di energia nucleare;

lire 2.900.000.000 per il potenziamento dei servizi logistici, sanitario ed ippico-veterinario dell'Esercito e dei servizi logistici dell'Aeronautica;

lire 250.000.000 per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Arma dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione, genio militare e telecomunicazioni.

Art. 73.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 le somme occorrenti per provvedere — ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 — alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonchè alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate come segue:

Esercito	L.	4.000.000.000
Marina	»	3.500.000.000
Aeronautica	»	1.750.000.000
Arma dei carabinieri	»	2.250.000.000

Art. 74.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio pres-

ART. 73.

Identico.

ART. 74.

Identico.

so l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato come appresso:

a) Militari specializzati:

Esercito	N.	21.000
Marina	»	15.750
Aeronautica	»	29.000

b) Militari aiuto-specialisti:

Esercito	N.	36.000
Marina	»	9.000
Aeronautica	»	3.700

Art. 75.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennità di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è stabilito in 1.875 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.151 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2.900 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

Art. 76.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, il numero globale dei capi di 1^a, 2^a e 3^a classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, a norma dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1956, n. 516, in 7.136 unità.

Art. 77.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, — a norma dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1957, n. 1 — la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica vincolati a ferme o rafferme è fissata come appresso:

sergenti	N.	11.500
graduati e militari di truppa	»	5.000

ART. 75.

Identico.

ART. 76.

Identico.

ART. 77.

Identico.

Art. 78.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica — ruolo navigante — da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1 — comma secondo — della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito in 150 unità.

Art. 79.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, la forza organica dei sergenti dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma, è fissata, a norma dell'articolo 1 — ultimo comma — della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, in 7.000 unità.

Art. 80.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da mantenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi	
corrispondenti	N. 30
guardiamarina	» 80

Art. 81.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito in 50 unità.

Art. 82.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti-legge 14 maggio 1946, n. 384 e 31 maggio 1946, numero 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del de-

ART. 78.

Identico.

ART. 79.

Identico.

ART. 80.

Identico.

ART. 81.

Identico.

ART. 82.

Identico.

creto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, nonchè delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 83.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 250, 251, 252, 253, 255 e 256, dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, della somma di complessive lire 42.785.500.000 autorizzata con l'articolo 72 della presente legge.

Art. 84.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 85.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964. (Elenco n. 3).

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)

Art. 86.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il periodo

ART. 83.

Identico.

ART. 84.

Identico.

ART. 85.

Identico.

ART. 86.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)

1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 12*).

Art. 87.

Ai sensi dell'articolo 42 della legge 2 giugno 1961, n. 454, recante norme per l'attuazione di un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, le quote afferenti al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 11 e 18 — quinto comma — della stessa legge sono ridotte, rispettivamente, di lire 1 miliardo e di lire 425.000.000 ed in corrispondenza sono aumentate, rispettivamente, di lire 925.000.000 e di lire 500.000.000 quelle di cui agli articoli 18 — quarto comma — e 20 — primo comma — della legge medesima.

Art. 88.

Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso periodo.

Art. 89.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a termine dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (*Appendice n. 1*).

(*Stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio e disposizioni relative*)

Art. 90.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'industria e del commercio per il periodo

ART. 87.

Identico.

ART. 88.

Identico.

ART. 89.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio e disposizioni relative*)

ART. 90.

Identico.

1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella numero 13*).

Art. 91.

Nei limiti dello stanziamento iscritto al capitolo n. 39 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, il Ministro dell'industria e del commercio è autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalità fissate dall'articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358.

(*Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative*)

Art. 92.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 14*).

Art. 93.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in lire 50.000.000.

Art. 94.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in lire 4 miliardi.

ART. 91.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative*)

ART. 92.

Identico.

ART. 93.

Identico.

ART. 94.

Identico.

Art. 95.

Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura è stabilito, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, ai termini dell'articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 5.690.000.000.

Art. 96.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, negli stati di previsione della spesa, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro — rubrica Provveditorato generale dello Stato — per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato, per il medesimo periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, a trasferire, su proposta dei Ministeri interessati, dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — rubrica Ispettorato del lavoro — allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

Art. 97.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il pe-

ART. 95.

Identico.

ART. 96.

Identico.

ART. 97.

Identico.

riodo 1° luglio-31 dicembre 1964, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento nel ruolo dei collocatori comunali dei corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

Art. 98.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in quello del Ministero degli affari esteri, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, connesse con l'attuazione della legge 27 luglio 1962, n. 1115, nonché ad iscrivere nel citato stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le somme da prelevare dalle disponibilità del « Fondo speciale » costituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi della medesima legge 27 luglio 1962, n. 1115.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero)

Art. 99.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 15*).

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)

Art. 100.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina mercantile per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 16*).

ART. 98.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero)

ART. 99.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)

ART. 100.

Identico.

Art. 101.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, è autorizzata la spesa straordinaria di lire 200.000.000 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, modificata dalle leggi 25 luglio 1956, n. 859, 24 marzo 1958, n. 328, 31 marzo 1961, n. 301 e 18 febbraio 1963, n. 318.

Art. 102.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, la somma di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata in lire 30.000.000.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio)

Art. 103.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del bilancio, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 17*).

(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali)

Art. 104.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle partecipazioni statali, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 18*).

ART. 101.

Identico.

ART. 102.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio)

ART. 103.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali)

ART. 104.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

Art. 105.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della sanità per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 19*).

Art. 106.

Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in lire 9.000.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

Art. 107.

L'onere a carico dello Stato per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 932, è stabilito per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in lire 1.950.000.000.

(Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo)

Art. 108.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del turismo e dello spettacolo, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 20*).

(Riepilogo generale del bilancio preventivo)

Art. 109.

È approvato il riepilogo, unito alla presente legge, da cui risulta l'insieme dell'en-

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

ART. 105.

Identico.

ART. 106.

Identico.

ART. 107.

Identico.

(Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo)

ART. 108.

Identico.

(Riepilogo generale del bilancio preventivo)

ART. 109.

Identico.

trata e della spesa prevista per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, e cioè:

Entrata e spesa effettive

Entrata	L.	2.946.908.047.085
Spesa	»	3.126.197.246.021
<hr/>		
Disavanzo effettivo	L.	179.289.198.936
<hr/> <hr/>		

Movimento di capitali

Entrata	L.	50.277.512.305
Spesa	»	137.916.704.276
<hr/>		
Disavanzo	L.	87.639.191.971
<hr/> <hr/>		

Riassunto generale

Entrata	L.	2.997.185.559.390
Spesa	»	3.264.113.950.297
<hr/>		
Disavanzo finanziario	L.	266.928.390.907
<hr/> <hr/>		

(Disposizioni diverse)

Art. 110.

È data facoltà al Ministro per il tesoro di emettere durante il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Detti buoni poliennali, il cui ammontare non può superare il disavanzo finanziario risultante dal precedente articolo 109 ed è devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura del disavanzo medesimo, possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo anticipato dei buoni del tesoro novennali di scadenza 1° aprile 1965 e per essi pure si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio

(Disposizioni diverse)

ART. 110.

Identico.

1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, numero 84.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, si farà fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 111.

La percentuale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si intende riferita al doppio della originaria spesa effettiva recata dagli stati di previsione per il periodo medesimo e delle successive variazioni.

Art. 112.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento all'esercizio finanziario 1964-65 restano stabilite per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 113.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

Art. 114.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per il periodo 1° lu-

ART. 111.

Identico.

ART. 112.

Identico.

ART. 113.

Identico.

ART. 114.

Identico.

glio-31 dicembre 1964, le variazioni compensative connesse con l'attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori — sostituiti dai ruoli aggiunti con l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 — per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato e della legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo predetto, nonchè le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente l'inquadramento nella categoria del personale civile non di ruolo, degli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri adibiti a mansioni non salariali.

Art. 115.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative connesse con l'eventuale comando, presso il Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, di unità di personale statale, compreso quello assunto dall'ex Governo militare alleato, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Art. 116.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento degli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto legislativo 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

Art. 117.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

ART. 115.

Identico.

ART. 116.

Identico.

ART. 117.

Identico.

Art. 118.

I residui risultanti al 1° luglio 1964 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

ART. 118.

Identico.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

RIEPILOGO DEGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA PER IL PERIODO
1° LUGLIO - 31 DICEMBRE 1964

MINISTERI	PARTE STRAORDINARIA				I N S I E M M E		TOTALE GENERALE (colonne 5 e 6)
	Parte ordinaria Entrate e spese effettive	Entrate e spese effettive	Entrate e spese per movimento di capitali	Totale (colonna 2 e 3)	Entrate e spese effettive (colonne 1 e 2)	Entrate e spese per movimento di capitali	
	1	2	3	4	5	6	7
SPESA							
Tesoro	409.021.579.050	529.562.345.700	109.790.525.600	639.352.871.300	938.583.924.750	109.790.525.600	1.048.374.450.350
Finanze	299.391.157.000	19.998.200.000	1.393.750.000	21.391.950.000	319.389.357.000	1.393.750.000	320.783.107.000
Grazia e giustizia	56.985.372.000	908.400.000	—	908.400.000	57.893.772.000	—	57.893.772.000
Affari esteri	22.129.306.525	1.846.359.200	—	1.846.761.380	23.975.665.725	402.180	23.976.067.905
Pubblica istruzione	549.142.967.000	19.624.815.000	—	19.624.815.000	568.767.782.000	—	568.767.782.000
Interno	140.387.033.500	23.888.143.873	9.171.921.296	33.060.065.169	164.275.177.373	9.171.921.296	173.447.098.669
Lavori pubblici	28.592.978.000	175.801.529.523	—	175.801.529.523	204.394.507.523	—	204.394.507.523
Trasporti e Aviazione civile	9.013.141.000	11.978.758.400	—	11.978.758.400	20.991.899.400	—	20.991.899.400
Poste e telecomunicazioni	100.134.000	—	—	—	100.134.000	—	100.134.000
Difesa	476.258.160.000	53.492.418.000	11.500.000.000	64.992.418.000	529.750.578.000	11.500.000.000	541.250.578.000
Agricoltura e foreste	22.700.586.700	25.896.737.660	6.030.105.200	31.926.842.860	48.597.324.360	6.030.105.200	54.627.429.560
Industria e commercio	5.954.171.600	2.124.842.700	—	2.124.842.700	8.079.014.300	—	8.079.014.300
Lavoro e previdenza sociale	150.862.965.000	8.938.663.790	—	8.938.663.790	159.801.628.790	—	159.801.628.790
Commercio estero	6.759.785.000	600.000.000	—	600.000.000	7.359.785.000	—	7.359.785.000
Marina mercantile	18.577.775.300	11.279.000.000	30.000.000	11.309.000.000	29.856.775.300	30.000.000	29.886.775.300
Bilancio	98.217.000	75.000.000	—	75.000.000	173.217.000	—	173.217.000
Partecipazioni statali	294.990.000	400.000.000	—	400.000.000	694.990.000	—	694.990.000
Sanità	33.611.878.500	1.500.050.000	—	1.500.050.000	35.111.928.500	—	35.111.928.500
Turismo e spettacolo	3.709.805.000	4.689.980.000	—	4.689.980.000	8.399.785.000	—	8.399.785.000
ENTRATA							
	2.233.592.002.175	892.605.243.846	137.916.704.276	1.030.521.948.122	3.126.197.246.021	137.916.704.276	3.264.113.950.297
	2.876.541.085.275	70.366.961.810	50.277.512.305	120.644.474.115	2.946.908.047.085	50.277.512.305	2.997.185.559.390
Avanzo (+) o disavanzo(—)	+ 642.949.083.100	— 822.238.282.036	— 87.639.191.971	— 909.877.474.007	— 179.289.198.936	— 87.639.191.971	— 266.928.390.907

RIEPILOGO DEGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA PER IL PERIODO
1° LUGLIO - 31 DICEMBRE 1964

Idemico.